SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 141° — Numero 25

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 1° febbraio 2000** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato sta predisponendo l'invio dei bollettini di c/c postale "premarcati" per il rinnovo degli abbonamenti 2000 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Per le operazioni di rinnovo si prega di utilizzare i suddetti bollettini.

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 gennaio 2000.

Delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di funzione pubblica al Ministro sen. prof. Franco Bassanini.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 22 dicembre 1999, con il quale il sen. prof. Franco Bassanini è stato nominato Ministro senza portafoglio;

Visto il proprio decreto nella medesima data, con il quale al predetto Ministro senza portafoglio è stato conferito l'incarico per la funzione pubblica;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Viste le leggi 15 marzo 1997, n. 59, 15 maggio 1997, n. 127, 16 giugno 1998, n. 191, e 8 marzo 1999, n. 50;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 22 dicembre 1999, il Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica sen. prof. Franco Bassanini è delegato ad esercitare le funzioni di coordinamento, di indirizzo, di promozione di iniziative, anche normative, di vigilanza e verifica, nonché ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei Ministri, relative all'innovazione nel settore pubblico, al lavoro pubblico ed a tutte le materie che riguardano le seguenti aree:

a) l'organizzazione, il riordino ed il funzionamento delle pubbliche amministrazioni;

b) le iniziative di riordino e razionalizzazione di organi e procedure;

c) le iniziative dirette ad assicurare l'efficienza e la produttività delle pubbliche amministrazioni, la trasparenza dell'azione amministrativa ed il miglioramento dei rapporti tra pubblica amministrazione e cittadini;

d) le iniziative e le misure di carattere generale volte a garantire la piena ed effettiva applicazione ed attuazione delle leggi nelle pubbliche amministrazioni, nonché quelle inerenti alle sedi di lavoro, ai servizi sociali e alle strutture delle pubbliche amministrazioni;

e) l'attuazione della legge 29 marzo 1983, n. 93, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, della legge 12 giugno 1990, n. 146, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, nonché della legge 20 marzo 1975, n. 70, e delle altre leggi di soppressione e riordino di enti pubblici;

f) il coordinamento delle attività, anche di carattere normativo, inerenti all'attuazione delle leggi 15 marzo 1997, n. 59, 15 maggio 1997, n. 127, 16 giugno 1998, n. 191, e della legge 8 marzo 1999, n. 50, e alla semplificazione del sistema di regolazione, ivi compresa l'attività dell'Osservatorio per le semplificazioni e del Nucleo per le semplificazioni delle norme e delle procedure;

g) le funzioni inerenti le iniziative normative di riforma delle magistrature amministrativa, contabile e dell'Avvocatura dello Stato, nonché dell'organizzazione e del funzionamento degli organi di autogoverno di dette magistrature;

h) i compiti inerenti alla disciplina dei sistemi informatici e telefonici presso le pubbliche amministrazioni;

i) la Scuola superiore della pubblica amministrazione, il Formez, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni, la presidenza della Conferenza dei dirigenti generali preposti ai servizi del personale e di organizzazione;

j) le attività residuali della segreteria dei ruoli unici e l'attuazione della normativa della legge 27 ottobre 1988, n. 482.

Sono altresì delegate tutte le competenze attribuite dalla legge direttamente al Ministro e al Dipartimento della funzione pubblica.

Art. 2.

Il Ministro è inoltre delegato:

a) a designare rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri in organi, commissioni, comitati, gruppi di lavoro ed altri organismi di studio tecnico-amministrativi e consultivi, operanti nelle materie oggetto del presente decreto, presso altre ammministrazioni ed istituzioni;

b) a costituire commissioni di studio e consulenza e gruppi di lavoro nelle materie oggetto del presente decreto;

c) a provvedere, nelle predette materie, ad intese e concerti di competenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri necessari per le iniziative, anche normative, di altre amministrazioni.

Le funzioni oggetto della presente delega possono essere esercitate anche per il tramite di un Sottosegretario di Stato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, previa registrazione da parte della Corte dei conti.

Roma, 20 gennaio 2000

Il Presidente: D'ALEMA

Registrato alla Corte dei conti il 28 gennaio 2000
Registro n. 1 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 44

00A1000

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 20 gennaio 2000.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio del territorio di Isernia.

IL DIRETTORE COMPARTIMENTALE
DEL TERRITORIO
PER LE REGIONI LAZIO, ABRUZZO E MOLISE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, con legge 28 luglio 1961, n. 770, recanti norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, che ha dettato nuove disposizioni in materia di mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la nota dell'ufficio del territorio di Isernia, prot. n. 436 del 14 gennaio 2000, con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio medesimo;

Ritenuto che l'irregolare funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi al piano di ammodernamento dei sistemi informatici catastali — Migrazioni delle procedure e conversione degli archivi al nuovo sistema operativo in ambiente Client-Server — con la disabilitazione delle procedure di aggiornamento degli atti catastali;

Ritenuto inoltre che, nei giorni 10, 11, 12 e 13 gennaio 2000 sono state sospese anche le attività di visura e rilascio delle certificazioni catastali;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'ufficio del territorio di Isernia dal periodo 24 dicembre 1999 al 13 gennaio 2000 per i servizi inerenti il catasto terreni e fabbricati.

Regione Molise:

ufficio del territorio di Isernia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 gennaio 2000

Il direttore: MARIOTTI BIANCHI

00A0707

DECRETO 1° febbraio 2000.

Accertamento dell'irregolare funzionamento dell'anagrafe tributaria relativamente al servizio telematico delle tasse automobilistiche per il giorno 31 gennaio 2000.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante disposizioni in base alle quali i termini di prescrizione e di decadenza nonché quelli di adempimento di obbligazione e di formalità, previsti dalle norme riguardanti le imposte e tasse a favore dell'erario, scadenti durante il periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, sono prorogati fino al decimo giorno successivo alla data in cui viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* il decreto che accerta tale periodo di mancato o irregolare funzionamento;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, concernenti l'esercizio dei poteri e le attribuzioni dei dirigenti generali;

Visto il decreto del Ministero delle finanze 18 novembre 1998, n. 462, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 4 del 7 gennaio 1999, concernente regolamento recante modalità di pagamento delle tasse automobilistiche;

Visto in particolare l'art. 1, comma 1, lettere *b), d)* ed *e),* del predetto decreto del Ministro delle finanze 18 novembre 1998, n. 462, il quale reca i termini di pagamento delle tasse automobilistiche;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 1999, n. 11, concernente il «Regolamento recante disciplina uniforme del rapporto tra i tabaccai e le regioni relativamente alla riscossione delle tasse automobilistiche emanato ai sensi dell'art. 17, comma 12, della legge n. 449 del 1997;

Vista la nota della Direzione centrale per la riscossione n. 19692 del 1° febbraio 2000, con la quale è stato comunicato l'irregolare funzionamento dell'anagrafe

tributaria, relativamente al servizio telematico delle tasse automobilistiche, per il giorno 31 gennaio 2000, a causa dell'elevato numero di collegamenti richiesti;

Ritenuto che la suesposta causa, che ha creato disagi ai contribuenti, deve considerarsi evento di carattere eccezionale;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio finanziario interessato dall'evento eccezionale;

Decreta:

Art. 1.

È accertato l'irregolare funzionamento dell'anagrafe tributaria, relativamente al servizio telematico delle tasse automobilistiche, in data 31 gennaio 2000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° febbraio 2000

Il direttore generale: ROMANO

00A1001

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 24 gennaio 2000.

Misure sanitarie concernenti i medicinali anoressizzanti ad azione centrale diversi dalla fenfluramina, dexfenfluramina e pemolina.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 26 maggio 1987, concernente il divieto di preparazione di farmaci contenenti le sostanze anoressizzanti amfetamino-simili ivi elencate, in associazione con altre sostanze farmacologicamente attive;

Visto il decreto ministeriale 13 aprile 1993, concernente divieti e limitazioni nella preparazione di medicinali contenenti sostanze anoressizzanti;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 540, e successive modificazioni ed integrazioni e particolarmente le sanzioni di cui all'art. 8, commi 1 e 2;

Visto il decreto ministeriale 17 settembre 1997, concernente la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio delle specialità medicinali a base di fenfluramina e dexfenfluramina ai sensi dell'art. 19, comma 2, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, nonché il divieto di utilizzo di tali sostanze nelle preparazioni magistrali;

Visto il decreto ministeriale 18 settembre 1997 recante divieti e limitazioni nella prescrizione e preparazione dei medicinali anoressizzanti ad azione centrale;

Visto il decreto ministeriale 30 ottobre 1998 recante modifiche al decreto ministeriale 18 settembre 1997 concernente divieti e limitazioni nella prescrizione e preparazione dei medicinali anoressizzanti ad azione centrale;

Visto il decreto ministeriale 30 ottobre 1998 recante divieti di prescrizione e preparazione di medicinali a base di pemolina;

Visto il parere espresso dal Committee for Proprietary Medicinal Products (CPMP) nella seduta del 31 agosto 1999;

Sentita la sottocommissione di Farmacovigilanza che, nella riunione del 15 novembre 1999, ha deciso il divieto di utilizzazione delle sostanze anoressizzanti ad azione centrale anche in preparazioni magistrali effettuate in farmacia;

Ravvisata l'opportunità di dare attuazione alle misure sanitarie concernenti i medicinali anoressizzanti ad azione centrale diversi dalla fenfluramina, dexfenfluramina e pemolina, per i quali è già in vigore il divieto di utilizzo nelle preparazioni magistrali;

Ritenuto di ricomprendere nel divieto anche le sostanze fendimetrazina ed amfepramone (dietilpropione) per le quali, attualmente, esiste la possibilità di utilizzazione nelle preparazioni magistrali solo se la terapia è inserita in un piano generale di trattamento del paziente;

Visto l'art. 25, comma 8, del citato decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, il quale consente al Ministero della sanità di vietare l'utilizzazione di medicinali, ivi compresi quelli preparati in farmacia, ritenuti pericolosi per la salute pubblica;

Decreta:

Art. 1.

1. È fatto divieto ai farmacisti di eseguire preparazioni magistrali contenenti fentermina, mazindolo, norpseudoefedrina, fenbutrazato, fendimetrazina, amfepramone (dietilpropione) e propilexedrina e comunque tutte le altre sostanze che da sole o in associazione fra di loro o con altre sostanze abbiano lo scopo di ottonere un effetto anoressizzante ad azione centrale, ed i medici sono tenuti ad astenersi dal prescriverle.

Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 gennaio 2000

Il Ministro: BINDI

00A0886

DECRETO 25 gennaio 2000.

Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Flogotisol».

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO V
DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE
DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, art. 1, lettera *h)*, che sostituisce l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto ministeriale del 27 dicembre 1996, n. 704;

Visto il decreto con il quale questa amministrazione ha autorizzato l'immissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la comunicazione del 9 dicembre 1999 della ditta Zambon Italia S.r.l.;

Decreta:

L'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale di cui è titolare la ditta Zambon Italia S.r.l. è sospesa ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, così come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, secondo comma, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44.

specialità medicinale: FLOGOTISOL;

confezione: BB 5 supposte 250 mg;

A.I.C. n. 021005044.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 25 gennaio 2000

Il dirigente: GUARINO

00A0887

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 21 ottobre 1999.

Accertamento della modifica del programma di riorganizzazione aziendale della S.p.a. New Interlitho Italia ora G.F. Uno S.p.a., in Ariccia, unità di Caleppio di Settala. (Decreto n. 27242).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675;

Visti gli articoli 35 e 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416;

Visto l'art. 24 della legge 25 febbraio 1987, n. 67;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 7, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visti i verbali datati 1° gennaio 1998 e 30 giugno 1999, tra la ditta S.p.a. New Interlitho Italia ora G.F. Uno S.p.a., e le competenti organizzazioni sindacali dei lavoratori, presso le sedi del Ministero del lavoro e della previdenza sociale con i quali è stata rilevata l'esigenza di porre in essere interventi di riorganizzazione aziendale tramite il ricorso ai trattamenti di C.I.G.S e di pensionamento anticipato;

Vista l'istanza della predetta società tendente ad ottenere l'accertamento della condizione di riorganizzazione aziendale, finalizzata alla concessione dei suddetti trattamenti, per il periodo dal 1° luglio 1998 al 31 dicembre 1999;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di accertare la condizione di riorganizzazione aziendale della società in questione;

Decreta:

È accertata la modifica dei programmi di riorganizzazione aziendale, relativamente al periodo dal 1° luglio 1998 al 31 dicembre 1999 della ditta: S.p.a. New Interlitho Italia ora G.F. Uno S.p.a., sede in Ariccia (Roma), unità di Caleppio di Settala (Milano).

Il presente decretà sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 ottobre 1999

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

00A0786

DECRETO 21 ottobre 1999.

Approvazione del programma per crisi aziendale della ditta S.p.a. Mario Valle, in Arenzano, unità di Arenzano. (Decreto n. 27243).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novmebre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza contenente il programma per crisi aziendale presentata, ai sensi dell'art. l, della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 7 giugno 1999 al 6 giugno 2000, dalla ditta S.p.a. Mario Valle;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 7 giugno 1999 al 6 giugno 2000, della ditta S.p.a. Mario Valle, sede in Arenzano (Genova), unità di Arenzano (Genova).

Il presente decretà sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 ottobre 1999

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

00A0787

DECRETO 21 ottobre 1999.

Approvazione del programma per ristrutturazione aziendale della S.r.l. F.lli Seira, in Ponzone - Trivero, unità di Ponzone. (Decreto n. 27244).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza contenente il programma per ristrutturazione aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1, della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 30 marzo 1998 al 29 marzo 1999, dalla ditta S.r.l. F.lli Seira;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativamente al periodo dal 30 marzo 1998 al 29 marzo 1999, della ditta: S.r.l. F.lli Seira, sede in frazione Ponzone - Trivero (Biella), unità di Ponzone (Biella).

Il presente decretà sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 ottobre 1999

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

00A0788

DECRETO 21 ottobre 1999.

Accertamento dei presupposti di cui all'art. 3, comma 2, della legge n. 223/1991 nei confronti della S.r.l. D.M.C., in Bairo, unità di Bairo. (Decreto n. 27245).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza con la quale viene richeisto l'accertamento dei presupposti di cui all'art. 3, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, per la ditta, S.r.l. D.M.C.;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto che ricorrono i presupposti di cui all'art. 3, comma 2 della sopracitata legge n. 223/1991, per l'azienda di cui trattasi;

Decreta:

Sono accertati i presupposti di cui all'art. 3, comma 2, della legge n. 223/1991, relativi al periodo dal 6 luglio 1999 al 5 gennaio 2000, della ditta S.r.l. D.M.C., sede in Bairo (Torino), unità di Bairo (Torino).

Il presente decretà sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 ottobre 1999

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

00A0789

DECRETO 21 ottobre 1999.

Approvazione del programma per crisi aziendale della S.a.s. M.E.M. di Antonio Saltelli & C., in Casavatore, unità di Casavatore. (Decreto n. 27246).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza contenente il programma per crisi aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1, della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 1° marzo 1999 al 28 febbraio 2000, dalla ditta S.a.s. M.E.M. di Antonio Saltelli & C.;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 1° marzo 1999 al 28 febbraio 2000, della ditta: S.a.s. M.E.M. di Antonio Saltelli & C., sede in Casavatore (Napoli), unità di Casavatore (Napoli).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 ottobre 1999

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

00A0790

DECRETO 21 ottobre 1999.

Accertamento dei presupposti di cui all'art. 3, comma 2, della legge n. 223/1991 nei confronti della S.p.a. Comil, in Catania, unità di Catania. (Decreto n. 27247).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza con la quale viene richiesto l'accertamento dei presupposti di cui all'art. 3, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, per la ditta S.p.a. Comil;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto che ricorrono i presupposti di cui all'art. 3, comma 2 della sopracitata legge n. 223/1991, per l'azienda di cui trattasi;

Decreta:

Sono accertati i presupposti di cui all'art. 3, comma 2, della legge n. 223/1991, relativi al periodo dal 1° agosto 1999 al 31 gennaio 2000, della ditta S.p.a. Comil, sede in Catania e unità di Catania.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 ottobre 1999

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

00A0791

DECRETO 21 ottobre 1999.

Approvazione del programma per crisi aziendale della S.r.l. Sieti, in Mirandola, unità di Vigasio. (Decreto n. 27248).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza contenente il programma per crisi aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1, della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 1° marzo 1999 al 28 febbraio 2000, dalla ditta S.r.l. Sieti;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Vista la delibera del CIPE 18 ottobre 1994 nella parte in cui si fa riferimento, in casi di crisi aziendale, ad eventi di natura eccezionale ed imprevedibile, esterni alla gestione aziendale, che incidano direttamente sugli elementi considerati ai punti 1.1 e 1.2, sempre che siano predisposti gli adempimenti di cui ai punti 1.3 e 1.4;

Valutato che l'azienda in argomento risponde alle fattispecie sopracitata e prevista dalla richiamata delibera CIPE 18 ottobre 1994;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 12 ottobre 1998 all'11 ottobre 1999, della ditta: S.r.l. Sieti, sede in Mirandola (Modena), unità di Vigasio (Verona).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 ottobre 1999

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

00A0792

DECRETO 21 ottobre 1999.

Approvazione della proroga complessa del programma per ristrutturazione aziendale della S.p.a. Carbosulcis, in Gonnessa, unità di Miniera Monte Sinni. (Decreto n. 27249).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto ministeriale datato 14 aprile 1997, con il quale è stato concesso, a decorrere dal 5 luglio 1996, il sottocitato trattamento;

Visto il decreto ministeriale datato 24 febbraio 1999 con il quale è stato approvato il programma di ristrutturazione aziendale della ditta di seguito menzionato, per il periodo 5 luglio 1998-4 luglio 1999;

Vista l'istanza contenente il programma per ristrutturazione aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1, della sopracitata legge n. 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 5 luglio 1999 al 4 luglio 2000, dalla ditta S.p.a. Carbosulcis;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvata la proroga complessa del programma per ristrutturazione aziendale, per l'ulteriore periodo dal 5 luglio 1999 al 4 luglio 2000, della ditta S.p.a. Carbosulcis, sede in Gonnessa (Cagliari), unità di Miniera Monte Sinni (Cagliari).

Delibera CIPE del 18 ottobre 1994 - Pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 ottobre 1999

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

00A0793

DECRETO 27 ottobre 1999.

Proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Rimoldi Necchi, in Busto Garolfo, unità di Busto Garolfo. (Decreto n. 27252).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto ministeriale datato 20 ottobre 1998, con il quale è stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale della ditta S.p.a. Rimoldi Necchi;

Visto il decreto ministeriale datato 20 ottobre 1998 con il quale è stato concesso, a decorrere dal 2 marzo 1998, il sottocitato trattamento;

Vista l'istanza della suddetta ditta, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 20 ottobre 1998, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Rimoldi Necchi, con sede in Busto Garolfo (Milano), unità di Busto Garolfo (Milano), per un massimo di 100 dipendenti, per il periodo dal 2 marzo 1999 al 31 luglio 1999.

Istanza aziendale presentata il 31 marzo 1999 con decorrenza 2 marzo 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 ottobre 1999

Il direttore generale: DADDI

00A0794

DECRETO 27 ottobre 1999.

Proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Comil, in Catania, unità di Catania. (Decreto n. 27253).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito con modificazioni nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 229, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto ministeriale datato 13 novembre 1998 con il quale è stato concesso, a decorrere dal 1° agosto 1998, il sottocitato trattamento;

Vista l'istanza con la quale viene richiesto l'accertamento dei presupposti di cui all'art. 3, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, per la ditta S.p.a. Comil;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di cui all'art. 3, comma 2, della legge n. 223/1991 intervenuta con il decreto ministeriale datato 21 ottobre 1999, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Comil, con sede in Catania, unità di Catania (NID 9919CT0029) per un massimo di diciannove dipendenti, per il periodo dal 1° agosto 1999 al 31 gennaio 2000, art. 3, comma 2, della legge n. 223/1991, decreto tribunale del 16 luglio 1998, contributo addizionale: no.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 ottobre 1999

Il direttore generale: DADDI

00A0795

DECRETO 27 ottobre 1999.

Corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Sieti, in Mirandola, unità di Vigasio. (Decreto n. 27254).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito con modificazioni nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 229, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto ministeriale datato 21 ottobre 1999 con il quale è stato approvato il programma di crisi aziendale della ditta S.r.l. Sieti;

Vista l'istanza della suddetta ditta, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 21 ottobre 1999, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Sieti, con sede in Mirandola (Modena), unità di Vigasio (Verona), (NID 9806VR0009) per un massimo di quaranta dipendenti, per il periodo dal 12 ottobre 1998 all'11 aprile 1999, istanza aziendale presentata il 24 novembre 1998 con decorrenza 12 ottobre 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 ottobre 1999

Il direttore generale: DADDI

00A0796

DECRETO 27 ottobre 1999.

Corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. M.E.M. di Antonio Saltelli & C., in Casavatore, unità di Casavatore. (Decreto n. 27255).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito con modificazioni nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 229, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto ministeriale datato 21 ottobre 1999 con il quale è stato approvato il programma di crisi aziendale della ditta S.a.s. M.E.M. di Antonio Saltelli & C.;

Vista l'istanza della suddetta ditta, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 21 ottobre 1999, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. M.E.M. di Antonio Saltelli & C., con sede in Casavatore (Napoli), unità di Casavatore (Napoli), (NID 9915NA0022) per un massimo di ventinove dipendenti, per il periodo dal 1° marzo 1999 al 31 agosto 1999, istanza aziendale presentata il 22 aprile 1999 con decorrenza 1° marzo 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 ottobre 1999

Il direttore generale: DADDI

00A0797

DECRETO 27 ottobre 1999.

Proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Carbosulcis, in Gonnessa, unità di Miniera Monte Sinni. (Decreto n. 27256).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito con modificazioni nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto ministeriale datato 21 ottobre 1999 con il quale è stato approvato il programma di ristrutturazione aziendale della ditta S.p.a. Carbosulcis;

Visto il decreto ministeriale datato 14 aprile 1997 con il quale è stato concesso, a decorrere dal 5 luglio 1996, il sottocitato trattamento;

Vista l'istanza della suddetta ditta, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 21 ottobre 1999, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Carbosulcis con sede in Gonnessa (Cagliari), unità di Miniera Monte Sinni (Cagliari), (NID 9920CA0119), per un massimo di 650 dipendenti per il periodo dal 5 luglio 1999 al 4 gennaio 2000.

Istanza aziendale presentata il 5 luglio 1999 con decorrenza 5 luglio 1999.

Delibera CIPE del 18 ottobre 1994 - Pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14.

Il periodo è concesso anche in deroga al limite massimo di cui all'art. 1, comma 9, della legge n. 223/1991, relativamente alle unità produttive per le quali l'I-

stituto nazionale della previdenza sociale verificherà il superamento del suddetto limite, con particolare riferimento alla fruizione della C.I.G.O.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 ottobre 1999

Il direttore generale: DADDI

00A0798

DECRETO 27 ottobre 1999.

Proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Necchi Compressori, in Pavia, unità di Pavia. (Decreto n. 27257).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, ed in particolare art. 1, comma 10, legge n. 223/1991;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto ministeriale datato 14 luglio 1999 con il quale è stato approvato il programma di ristrutturazione aziendale della ditta S.p.a. Necchi Compressori;

Visto il decreto ministeriale datato 20 luglio 1999 con il quale è stato concesso, a decorrere dal 1° febbraio 1999, il sottocitato trattamento;

Vista l'istanza della suddetta ditta, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 14 luglio 1999, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Necchi Compressori, con sede in Pavia, unità di Pavia (NID 9903PV0007), per un massimo di 890 unità lavorative per il periodo dal 1° agosto 1999 al 31 gennaio 2000.

Art. 1, comma 10, legge n. 223/1991.

Istanza aziendale presentata il 23 luglio 1999 con decorrenza 1° agosto 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 ottobre 1999

Il direttore generale: DADDI

00A00799

DECRETO 27 ottobre 1999.

Corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. F.lli Seira, in Ponzone - Trivero, unità di Ponzone. (Decreto n. 27258).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito. con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto ministeriale datato 21 ottobre 1999 con il quale è stato approvato il programma di ristrutturazione aziendale della ditta S.r.l. F.lli Seira;

Vista l'istanza della suddetta ditta, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 21 ottobre 1999, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. F.lli Seira, con sede in frazione Ponzone, Trivero (Biella), unità di Ponzone (Biella), (NID 9801BI0040), per un massimo di 40 dipendenti per il periodo dal 30 marzo 1998 al 29 settembre 1998.

Istanza aziendale presentata il 21 maggio 1998 con decorrenza 30 marzo 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 ottobre 1999

Il direttore generale: DADDI

00A0800

DECRETO 27 ottobre 1999.

Proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. D.M.C., in Bairo, unità di Bairo. (Decreto n. 27259).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto ministeriale datato 14 ottobre 1998 con il quale è stato concesso, a decorrere dal 6 luglio 1998, il sottocitato trattamento;

Vista l'istanza con la quale viene richiesto l'accertamento dei presupposti di cui all'art. 3, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, per la ditta S.r.l. D.M.C.;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di cui all'art. 3, comma 2, legge n. 223/1991 intervenuta con il decreto ministeriale datato 21 ottobre 1999, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. D.M.C., con sede in Bairo (Torino), unità di Bairo (Torino), per un massimo di 129 unità lavorative per il periodo dal 6 luglio 1999 al 5 gennaio 2000.

Art. 3, comma 2, legge n. 223/1991, sentenza del tribunale del 6 luglio 1998, n. 1226. Contributo addizionale: no.

L'Istituto nazionale per la previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 ottobre 1999

Il direttore generale: DADDI

00A0801

DECRETO 27 ottobre 1999.

Corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mario Valle, in Arenzano, unità di Arenzano. (Decreto n. 27260).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto ministeriale datato 21 ottobre 1999 con il quale è stato approvato il programma di crisi aziendale della ditta S.p.a. Mario Valle;

Vista l'istanza della suddetta ditta, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 21 ottobre 1999, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mario Valle, con sede in Arenzano (Genova), unità di Arenzano (Genova), per un massimo di 10 unità lavorative per il periodo dal 7 giugno 1999 al 6 dicembre 1999.

Istanza aziendale presentata il 1º luglio 1999 con decorrenza 7 giugno 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 ottobre 1999

Il direttore generale: DADDI

00A0802

DECRETO 27 ottobre 1999.

Corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Aurora 2000, in Porto San Giorgio, unità di Ascoli Piceno. (Decreto n. 27261).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1986, n. 11;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 7, comma 8, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto il decreto n. 111/1999 del 20 agosto 1999 emesso dal tribunale di Fermo (Ascoli Piceno) con il quale è stata dichiarata aperta la procedura di concordato preventivo *cessio bonorum* della S.p.a. Aurora 2000;

Vista l'istanza presentata dal commissario giudiziale della citata società con la quale viene richiesta la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 3 della legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto a decorrere dal 20 agosto 1999;

Viste le risultanze dell'istruttoria, effettuata a livello periferico;

Ritenuta la necessità di provvedere alla concessione del predetto trattamento;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Aurora 2000, sede in Porto San Giorgio (Ascoli Piceno), unità di Ascoli Piceno (NID 9911AP0009), per un massimo di 25 unità lavorative dal 20 agosto 1999 al 19 febbraio 2000.

Art. 2.

La corresponsione del trattamento disposta con il precedente art. 1 è prorogata dal 20 febbraio 1999 al 19 agosto 2000.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis,* della legge n. 160/1988 citata in preambolo.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del

quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruzione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 ottobre 1999

Il direttore generale: DADDI

00A0803

DECRETO 27 ottobre 1999.

Corresponsione del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Alexandra Coster, in Modena, unità di Modena. (Decreto n. 27262).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure urgenti a sostegno ed incremento dei livelli occupazionali convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n.536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;

Visto l'art. 5, in particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, che individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 6 del predetto decreto-legge ed in particolare i commi 2, 3, 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarietà stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;

Visto il decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato alla Corte dei conti il 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24, relativo alla individuazione dei criteri per la concessione del beneficio di cui al comma 4, dell'art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;

Vista l'istanza della società S.r.l. Alexandra Coster inoltrata presso il competente ufficio regionale del lavoro e massima occupazione, come da protocollo dello stesso, in data 2 marzo 1999, che unitamente al contratto di solidarietà per riduzione di orario di lavoro, costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Considerato che il contratto di solidarietà cui si rinvia per il dettaglio, stipulato tra l'impresa sopracitata e le competenti OO.SS. dei lavoratori in data 17 febbraio 1999 stabilisce per un periodo di 12 mesi, decorrente dal 1° marzo 1999, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali, come previsto dal Contratto collettivo nazionale del settore tessile applicato, a 16 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 14 unità, su un organico complessivo di 14 unità;

Considerato che il predetto contratto è stato stipulato al fine di evitare in tutto o in parte la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale interessato, anche attraverso un suo più razionale impiego;

Acquisito il parere dell'ufficio regionale del lavoro competente per territorio;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata, per il periodo dal 1° marzo 1999 al 29 febbraio 2000, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificaizoni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Alexandra Coster, con sede in Modena, unità di Modena (NID 9908000003), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 16 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 14 unità, di cui 2 part-time da 20 ore a 12 ore, su un organico complessivo di 14 unità.

Art. 2.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Alexandra Coster, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato alla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale del 6 agosto 1999, n. 26946.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 ottobre 1999

Il direttore generale: DADDI

00A0804

DECRETO 27 ottobre 1999.

Corresponsione del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Cesari Aimone Ferroviaria, in Roma, unità di Terni. (Decreto n. 27263).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure urgenti a sostegno ed incremento dei livelli occupazionali convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;

Visto l'art. 5, in particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, che individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 6, del predetto decreto-legge ed in particolare i commi 2, 3 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarietà stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;

Visto il decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, regisrato dalla Corte dei conti il 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24, relativo alla individuazione dei criteri per la concessisone del beneficio di cui al comma 4 dell'art. 6 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;

Vista l'istanza della società S.r.l. Cesari Aimone Ferroviaria, inoltrata presso il competente ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, come da protocollo dello stesso, in data 27 settembre 1999, che unitamente al contratto di solidarietà per riduzione di orario di alvoro, costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Considerato che il contratto di solidarietà cui si rinvia per il dettaglio, stipulato tra l'impresa sopracitata e le competenti OO.SS. dei lavoratori in data 10 settembrfe 1999, stabilisce per un periodo di 12 mesi, decorrente dal 16 settembre 1999, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 38 ore settimanali — come previsto dal contratto collettivo nazionale del settore industria servizi applicato — a 22,50 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 11 unità, su un organico complessivo di n. 497 unità;

Considerato che il predetto contratto è stato stipulato al fine di evitare in tutto o in parte la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale interessato, anche attraverso un suo più razionale impiego;

Acquisito il parere dell'ufficio regionale del lavoro competente per territorio;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata, per il periodo dal 16 settembre 1999 al 15 settembre 2000, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Cesari Aimone Ferroviaria, con sede in Roma e unità di Terni (NID 9910000004), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 38 ore settimanali a 22,50 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 11 unità, su un organico complessivo di n. 497 unità.

Art. 2.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Cesari Aimone Ferroviaria — a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato alla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 ottobre 1999

Il direttore generale: DADDI

00A0805

DECRETO 27 ottobre 1999.

Corresponsione del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Romana Recapiti, in Roma, unità di Roma. (Decreto n. 27264).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure urgenti a sostegno ed incremento dei livelli occupazionali convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;

Visto l'art. 5, in particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, che individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 6, del predetto decreto-legge ed in particolare i commi 2, 3 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarietà stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;

Visto il decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, regisrato dalla Corte dei conti il 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24, relativo alla individuazione dei criteri per la concessisone del beneficio di cui al comma 4 dell'art. 6 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;

Vista l'istanza della società S.p.a. Romana Recapiti, inoltrata presso il competente ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, come da protocollo dello stesso, in data 29 aprile 1999, relativa al periodo dal 1° maggio 1999 al 31 luglio 1999, che unitamente al contratto di solidarietà per riduzione di orario di lavoro, costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Visto il decreto ministeriale in data 15 ottobre 1999;

Considerato che il contratto di solidarietà cui si rinvia per il dettaglio, stipulato tra l'impresa sopracitata e le competenti OO.SS. dei lavoratori in data 7 aprile 1998, 16 aprile 1998 e 26 aprile 1999 stabilisce per un periodo di 15 mesi, decorrente dal 1° maggio 1998, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali — come previsto dal contratto collettivo nazionale del settore industria terziario applicato — a 34 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 159 unità, su un organico complessivo di n. 164 unità;

Considerato che il predetto contratto è stato stipulato al fine di evitare in tutto o in parte la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale interessato, anche attraverso un suo più razionale impiego;

Acquisito il parere dell'ufficio regionale del lavoro competente per territorio;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata, per il periodo dal 1° maggio 1999 al 31 luglio 1999, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Romana Recapiti, con sede in Roma, unità di Roma (NID 9912000005), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 15 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 34 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 159 unità, su un organico complessivo di n. 164 unità.

Art. 2.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Romana Recapiti — a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificaizoni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato alla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 ottobre 1999

Il direttore generale: DADDI

00A0806

DECRETO 27 ottobre 1999.

Corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. New Interlitho Italia ora G.F. Uno S.p.a., in Ariccia, unità di Caleppio di Settala. (Decreto n. 27265).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675;

Visti gli articoli 35 e 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416;

Visto l'art. 24 della legge 25 febbraio 1987, n. 67;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 7, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto ministeriale datato 21 ottobre 1999, con il quale è stata accertata la condizione di riorganizzazione aziendale della ditta S.p.a. New Interlitho Italia ora G.F. Uno S.p.a.;

Vista l'ordinanza della summenzionata ditta, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento

straordinario di integrazione salariale e l'ammissione al trattamento di pensionamento anticipato, in favore dei lavoratori dipendenti interessati;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Decreta:

Art. 1.

A seguito dell'accertamento delle condizioni di riorganizzazione aziendale, intervenuto con il decreto ministeriale del 21 ottobre 1999, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, nonché la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato, in favore dei lavoratori grafici, dipendenti dalla S.p.a. New Interlitho Italia ora G.F. Uno S.p.a., sede in Ariccia (Roma), unità di Caleppio di Settala (Milano) (NID 9803MI0120), per un massimo di 19 dipendenti in CIGS (65 prepensionabili) per il periodo dal 1° luglio 1998 al 31 dicembre 1998.

Art. 2.

Il trattamento di integrazione salariale straordinario di cui all'art. 1 è prorogato sino al 30 giugno 1999, per un massimo di 12 dipendenti in CIGS (o prepensionabili).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 ottobre 1999

Il direttore generale: DADDI

00A0807

DECRETO 2 novembre 1999.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Saldotecnica, in Siracusa, unità di Siracusa. (Decreto n. 27266).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, in particolare l'art. 1;

Visto il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451, in particolare l'art. 5, comma 8;

Visto il del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in particolare l'art. 4, comma 21 e l'art. 9, comma 25, punto *b);*

Visto il decreto ministeriale del 24 dicembre 1996, con il quale sono stati ripartiti gli stanziamenti previsti per gli interventi di cui al citato art. 9, comma 25, punto *b);*

Visto l'art. 2, comma 198, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'art. 3, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 1997, n. 135;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto-legge 13 novembre 1997, n. 393;

Visto l'art. 63 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Visto l'art. 1, comma 1, lettera *a),* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista la deliberazione del C.I.P.E. - Comitato interministeriale per la programmazione economica del 26 gennaio 1996, registrato alla Corte dei conti il 5 marzo 1996, registro n. 1 Bilancio, foglio n. 62, con le quali sono stati adottati i criteri per l'applicazione dell'art. 6, comma 21, del decreto-legge 4 dicembre 1995, n. 515, da ultimo reiterato dal decreto-legge n. 510/1996, convertito, con modificazioni, nella legge n. 608/1996;

Viste le istanze presentate dalle società di seguito elencate nel dispositivo, con le quali è stata richiesta la concessione del trattamento di integrazione salariale straordinaria, con decorrenza non successiva al 31 ottobre 1996, ai sensi della citata legge n. 608/1996 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti i protocolli d'intesa o le intese di programma sulla reindustrializzazione stipulati dal Governo, con le regioni ovvero con le parti sociali, prima dell'entrata in vigore del citato decreto-legge n. 510/1996 (3 ottobre 1996);

Visti i progetti di lavoro socialmente utile, approvati dalle competenti commissioni per l'impiego ovvero, anche in deroga all'art. 1 della legge n. 608/1996, elaborati dall'agenzia per l'impiego e gestiti dalle aziende in questione;

Considerato che le unità produttive interessate al trattamento straordinario di integrazione salariale sono ubicate nelle aree ricomprese tra quelle di cui all'art. 1 della richiamata legge n. 236/1993;

Ritenuta la necessità di concedere la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera *a),* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176, in favore dei lavoratori interessati;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4, comma 21 e dell'art. 9, comma 25, punto *b),* del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, dell'art. 2, comma 198, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 1997, n. 135, dell'art. 1, comma 1, lettera *a),* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge

5 giugno 1998, n. 176, è prorogata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale dell'11 febbraio 1999, con effetto dal 7 ottobre 1998, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.p.a. Saldotecnica, con sede in Siracusa, unità di Siracusa, per un massimo di 11 dipendenti per il periodo dal 5 maggio 1999 al 6 ottobre 1999 e dal 25 agosto 1999 al 6 ottobre 1999.

Art. 2.

L'erogazione del trattamento di cui al precedente art. 1, per i periodi successivi alla sua concessione, è subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori ai progetti dei lavori socialmente utili.

Art. 3.

L'istanza della società è stata inoltrata alla direzione del lavoro competente, in data 29 dicembre 1998, come da protocollo dello stesso.

Art. 4.

La misura del trattamento di integrazione salariale straordinaria, prorogata con il precedente art. 1, è ridotta del dieci per cento.

Art. 5.

La proroga del trattamento di cui all'art. 1 comporta una pari riduzione del periodo di trattamento di mobilità, ove spettante.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato ad erogare direttamente il trattamento straordinario di integrazione salariale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 novembre 1999

Il direttore generale: DADDI

00A0808

DECRETO 2 novembre 1999.

Proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gec Alsthom Fir già Fabbrica italiana relé ora Alstom Fir, in San Pellegrino Terme, unità di S. Pellegrino Terme. (Decreto n. 27267).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, e in particolare l'art. 1, comma 10;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto ministeriale datato 13 maggio 1999, con il quale è stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale della ditta S.p.a. Gec Alsthom Fir già Fabbrica italiana relé ora Alstom Fir;

Visto il decreto ministeriale datato 13 maggio 1999, con il quale è stato concesso, a decorrere dal 4 maggio 1998, il sottocitato trattamento;

Vista l'istanza della suddetta ditta, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 13 maggio 1999, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gec Alsthom Fir già Fabbrica italiana relé ora Alstom Fir, con sede in San Pellegrino Terme (Bergamo), unità di San Pellegrino Terme (Bergamo) (NID 9903BG0015), per un massimo di 43 unità lavorative, per il periodo dal 4 maggio 1999 al 3 novembre 1999.

Istanza aziendale presentata il 25 giugno 1999 con decorrenza 4 maggio 1999, art. 1, comma 10, della legge n. 223/1991.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 novembre 1999

Il direttore generale: DADDI

00A0809

DECRETO 2 novembre 1999.

Proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lucchini siderurgica, in Milano, unità di Piombino. (Decreto n. 27268).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto ministeriale datato 26 giugno 1998, con il quale è stato approvato il programma di ristrutturazione aziendale della ditta S.p.a. Lucchini siderurgica;

Visto il decreto ministeriale datato 26 giugno 1998, con il quale è stato concesso, a decorrere dal 1° gennaio 1998, il sottocitato trattamento;

Vista l'istanza della suddetta ditta, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Acquisite le risultanze istruttorie del comitato tecnico, di cui all'art. 19, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, effettuate nella seduta del 2 giugno 1998;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 26 giugno 1998, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lucchini siderurgica, con sede in Milano, unità di Piombino (Livorno) (NID 9909LI0007), per un massimo di 800 unità lavorative, per il periodo dal 1° luglio 1999 al 31 dicembre 1999.

Istanza aziendale presentata il 24 agosto 1999 con decorrenza 1° luglio 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 novembre 1999

Il direttore generale: DADDI

00A0810

DECRETO 2 novembre 1999.

Proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. C.E.S.E.D., in Salerno, unità di Salerno - località Fuorni. (Decreto n. 27269).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto ministeriale datato 21 gennaio 1999, con il quale è stato approvato il programma di crisi aziendale della ditta S.r.l. C.E.S.E.D.;

Visto il decreto ministeriale datato 22 gennaio 1999, con il quale è stato concesso, a decorrere dal 1° marzo 1993, il sottocitato trattamento;

Vista l'istanza della suddetta ditta, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 21 gennaio 1999, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in

favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. C.E.S.E.D., con sede in Salerno - località Fuorni (Salerno) unità di Salerno - località Fuorni (Salerno), per un massimo di 10 unità lavorative, per il periodo dal 1° settembre 1993 al 28 febbraio 1994.

Istanza aziendale presentata il 22 settembre 1993 con decorrenza 1° settembre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale del 4 febbraio 1999, n. 25717.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 novembre 1999

Il direttore generale: DADDI

00A0811

DECRETO 2 novembre 1999.

Proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. CMF in liquidazione, in Collesalvetti, unità di Colle Salvetti - Guasticce. (Decreto n. 27270).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto ministeriale datato 30 luglio 1999, con il quale è stato approvato il programma di crisi aziendale della ditta S.p.a. CMF in liquidazione;

Visto il decreto ministeriale datato 5 agosto 1999, con il quale è stato concesso, a decorrere dal 4 gennaio 1999, il sottocitato trattamento;

Vista l'istanza della suddetta ditta, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 30 luglio 1999, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. C.M.F. in liquidazione, con sede in Collesalvetti, frazione Guasticce (Livorno) unità di Colle Salvetti - Guasticce - (Livorno) (NID 9909LI0009), per un massimo di 105 unità lavorative, per il periodo dal 4 luglio 1999 al 2 gennaio 2000.

Istanza aziendale presentata il 29 luglio 1999, con decorrenza 4 luglio 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 novembre 1999

Il direttore generale: DADDI

00A0812

DECRETO 2 novembre 1999.

Proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova Cimimontubi - Gruppo Belleli, in Milano, unità di Levate, Milano e Vimodrone. (Decreto n. 27271).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto ministeriale datato 6 ottobre 1999, con il quale è stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale della ditta S.p.a. Nuova Cimimontubi - Gruppo Belleli;

Visto il decreto ministeriale datato 7 ottobre 1999, con il quale è stato concesso, a decorrere dal 2 novembre 1996, il sottocitato trattamento;

Vista l'istanza della suddetta ditta tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 6 ottobre 1999, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova Cimimontubi - Gruppo Belleli, con sede in Milano, unità di Levate (Bergamo) (NID 9703BG0015), per un massimo di 9 unità lavorative, Milano, per un massimo di 216 unità lavorative, sede Vimodrone, per un massimo di 45 unità lavorative, per il periodo dal 2 maggio 1997 al 29 settembre 1997.

Istanza aziendale presentata il 20 giugno 1997 con decorrenza 2 maggio 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 novembre 1999

Il direttore generale: DADDI

00A0813

DECRETO 2 novembre 1999.

Proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Voith Riva Hydro, in Cinisello Balsamo già Milano, unità di Cinisello Balsamo già Milano. (Decreto n. 27272).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto ministeriale datato 29 luglio 1998, con il quale è stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale della ditta S.p.a. Voith Riva Hydro;

Visto il decreto ministeriale datato 29 luglio 1998, con il quale è stato concesso, a decorrere dal 23 marzo 1998, il sottocitato trattamento;

Vista l'istanza della suddetta ditta, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 29 luglio 1998, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Voith Riva Hydro, con sede in Cinisello Balsamo già Milano, unità di Cinisello Balsamo già Milano (NID 9903MI0048), per un massimo di 100 unità lavorative, per il periodo dal 23 marzo 1999 al 22 settembre 1999.

Istanza aziendale presentata il 22 aprile 1999 con decorrenza 23 marzo 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 novembre 1999

Il direttore generale: DADDI

00A0814

DECRETO 2 novembre 1999.

Proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pancaldi 1888, in Molinella, unità di Molinella. (Decreto n. 27273).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto ministeriale datato 13 maggio 1999, con il quale è stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale della ditta S.p.a. Pancaldi 1888;

Visto il decreto ministeriale datato 17 maggio 1999, con il quale è stato concesso, a decorrere dal 4 gennaio 1999, il sottocitato trattamento;

Vista l'istanza della suddetta ditta, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 13 maggio 1999, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pancaldi 1888, con sede in Molinella (Bologna), unità di Molinella (Bologna) (NID 9908BO0019), per un massimo di 75 dipendenti, per il periodo dal 4 luglio 1999 al 3 gennaio 2000.

Istanza aziendale presentata il 20 luglio 1999 con decorrenza 4 luglio 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 novembre 1999

Il direttore generale: DADDI

00A0815

DECRETO 2 novembre 1999.

Proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Marzoli, in Palazzolo sull'Oglio, unità di Palazzolo sull'Oglio. (Decreto n. 27274).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto ministeriale datato 5 agosto 1999, con il quale è stato approvato il programma di ristrutturazione aziendale della ditta S.p.a. Marzoli;

Visto il decreto ministeriale datato 6 agosto 1999, con il quale è stato concesso, a decorrere dal 4 gennaio 1999, il sottocitato trattamento;

Vista l'istanza della suddetta ditta, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 5 agosto 1999, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Marzoli, con sede in Palazzolo sull'Oglio (Brescia), unità di Palazzolo sull'Oglio (Brescia) (NID 9903BS0157), per un massimo di 220 unità lavorative, per il periodo dal 4 luglio 1999 al 3 gennaio 2000.

Istanza aziendale presentata il 29 luglio 1999 con decorrenza 4 luglio 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 novembre 1999

Il direttore generale: DADDI

00A0816

DECRETO 2 novembre 1999.

Proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Foderauto Bruzia Monti, con sede in Belvedere Marittimo, unità di Belvedere Marittimo. (Decreto n. 27275).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto ministeriale datato 5 agosto 1999 con il quale è stato approvato il programma di crisi aziendale della ditta S.r.l. Foderauto Bruzia Monti;

Visto il decreto ministeriale datato 6 agosto 1999 con il quale è stato concesso, a decorrere dal 29 marzo 1999, con il sottocitato trattamento;

Vista l'istanza della suddetta ditta, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 5 agosto 1999, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Foderauto Bruzia Monti, con sede in Belvedere Marittimo (Cosenza), unità di Belvedere Marittimo (Cosenza), (NID 9918CS0029), per un massimo di 290 unità lavorative, per il periodo dal 29 settembre 1999 al 28 marzo 2000.

Istanza aziendale presentata il 4 ottobre 1999 con decorrenza 29 settembre 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 novembre 1999

Il direttore generale: DADDI

00A0817

DECRETO 2 novembre 1999.

Corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Amorese costruzioni, in Torino, unità di Torino. (Decreto n. 27276).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1986, n. 11;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Vista la sentenza n. 205/99 del 3 giugno 1999 pronunciata dal tribunale di Torino che ha dichiarato il fallimento della S.r.l. Amorese costruzioni;

Vista l'istanza presentata dal curatore fallimentare della citata società con la quale viene richiesta la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 3 della legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto a decorrere dal 3 giugno 1999;

Viste le risultanze dell'istruttoria, effettuata a livello periferico;

Ritenuta la necessità di provvedere alla concessione del predetto trattamento;

Decreta:

Art. 1.

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Amorese costruzioni, sede in Torino, unità in Torino (NID 9901TO0045), per un massimo di 9 unità lavorative, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 3 giugno 1999 al 2 dicembre 1999.

Art. 2.

La corresponsione del trattamento disposta con il precedente art. 1 è prorogata dal 3 dicembre 1999 al 2 giugno 2000.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero del contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988 citata in preambolo.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 novembre 1999

Il direttore generale: DADDI

00A0818

DECRETO 2 novembre 1999.

Corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Pilazeta, in Moncalieri, unità di Moncalieri. (Decreto n. 27277).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1986, n. 11;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Vista la sentenza n. 324/98 del 25 settembre 1998 pronunciata dal tribunale di Torino che ha dichiarato il fallimento della S.r.l. Pilazeta;

Vista l'istanza presentata dal curatore fallimentare della citata società con la quale viene richiesta la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 3 della legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto a decorrere dal 2 agosto 1999;

Viste le risultanze dell'istruttoria, effettuata a livello periferico;

Ritenuta la necessità di provvedere alla concessione del predetto trattamento;

Considerato che solo in data 1° agosto 1999, 38 dipendenti interessati al trattamento CIGS, sono rientrati in capo alla curatela fallimentare, a seguito della recissione del contratto di affitto stipulato con altra società;

Decreta:

Art. 1.

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Pilazeta, sede in Moncalieri (Torino), unità di Moncalieri (Torino), (NID 9901TO0064), per un massimo di 38 unità lavorative, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 2 agosto 1999 al 1° febbraio 2000.

Art. 2.

La corresponsione del trattamento disposta con il precedente art. 1 è prorogata dal 2 febbraio 2000 al 1° agosto 2000.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero del contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988 citata in preambolo.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 novembre 1999

Il direttore generale: DADDI

00A0819

DECRETO 2 novembre 1999.

Corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Officine Cevolani, in Bologna, unità di Bologna. (Decreto n. 27278).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1986, n. 11;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Vista la sentenza n. 13761 del 12 agosto 1999 pronunciata dal tribunale di Bologna che ha dichiarato il fallimento della S.p.a. Officine Cevolani;

Vista l'istanza presentata dal curatore fallimentare della citata società con la quale viene richiesta la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 3 della legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto a decorrere dal 13 agosto 1999;

Viste le risultanze dell'istruttoria, effettuata a livello periferico;

Ritenuta la necessità di provvedere alla concessione del predetto trattamento;

Decreta:

Art. 1.

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Officine Cevolani, sede in Bologna, unità di Bologna, per un massimo di 134 unità lavorative, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 13 agosto 1999 al 12 febbraio 2000.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 12 ottobre 1999, n. 27179.

Art. 2.

La corresponsione del trattamento disposta con il precedente art. 1 è prorogata dal 13 febbraio 2000 al 12 agosto 2000.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero del contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988 citata in preambolo.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 novembre 1999

Il direttore generale: DADDI

00A0820

DECRETO 2 novembre 1999.

Corresponsione del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Scarabeo accessori, in Roma, unità di Civita Castellana. (Decreto n. 27279).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure urgenti a sostegno ed incremento dei livelli occupazionali, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;

Visto l'art. 5, in particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge

28 novembre 1996, n. 608, che individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 6, del predetto decreto-legge ed in particolare i commi 2, 3 e 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarietà stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;

Visto il decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 — registrato alla Corte dei conti il 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24 — relativo alla individuazione dei criteri per la concessione del beneficio di cui al comma 4, dell'art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;

Vista l'istanza della società S.r.l. Scarabeo accessori inoltrata presso il competente ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, come da protocollo dello stesso, in data 22 febbraio 1999, che unitamente al contratto di solidarietà per riduzione di orario di lavoro, costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Considerato che il contratto di solidarietà cui si rinvia per il dettaglio, stipulato tra l'impresa sopracitata e le competenti organizzazioni sindacali dei lavoratori in data 12 gennaio 1999 e 31 maggio 1999 stabilisce per un periodo di 12 mesi, decorrente dal 18 gennaio 1999, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali, come previsto dal contratto collettivo nazionale del settore industria ceramica applicato, a 16 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 24 unità, su un organico complessivo di 30 unità;

Considerato che il predetto contratto è stato stipulato al fine di evitare in tutto o in parte la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale interessato, anche attraverso un suo più razionale impiego;

Acquisito il parere dell'ufficio regionale del lavoro competente per territorio;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata, per il periodo dal 18 gennaio 1999 al 17 gennaio 2000, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Scarabeo accessori, con sede in Roma, unità di Civita Castellana (Viterbo) (NID 9912VT0001), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 16 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 24 unità, su un organico complessivo di 30 unità.

Art. 2.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale - I.N.P.S. - è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Scarabeo accessori, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato alla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 novembre 1999

Il direttore generale: DADDI

00A0821

DECRETO 2 novembre 1999.

Corresponsione del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Coats Cucirini, in Milano, unità di Acquacalda. (Decreto n. 27280).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure urgenti a sostegno ed incremento dei livelli occupazionali, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;

Visto l'art. 5, in particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, che individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 6, del predetto decreto-legge ed in particolare i commi 2, 3, 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarietà stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;

Visto il decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti il 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24, relativo alla individuazione dei criteri per la concessione del beneficio di cui al comma 4, dell'art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;

Vista l'istanza della società S.p.a. Coats Cucirini inoltrata presso il competente ufficio regionale del

lavoro e massima occupazione, come da protocollo dello stesso, in data 25 giugno 1999, che unitamente al contratto di solidarietà per riduzione di orario di lavoro, costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Considerato che il contratto di solidarietà cui si rinvia per il dettaglio, stipulato tra l'impresa sopracitata e le competenti organizzazioni sindacali dei lavoratori in data 28 maggio 1999 stabilisce per un periodo di 12 mesi, decorrente dal 14 giugno 1999, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali, come previsto dal contratto collettivo nazionale del settore industria tessile applicato, a 30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 327 unità, su un organico complessivo di 829 unità;

Considerato che il predetto contratto è stato stipulato al fine di evitare in tutto o in parte la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale interessato, anche attraverso un suo più razionale impiego;

Acquisito il parere dell'ufficio regionale del lavoro competente per territorio;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata, per il periodo dal 14 giugno 1999 al 13 giugno 2000, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art 6, comma 3, del decreto legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Coats Cucirini, con sede in Milano, unità di Acquacalda (Lucca) (NID 9909000020) per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 327 unità, su un organico complessivo di 829 unità.

Art. 2.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale - I.N.P.S. - è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Coats Cucirini, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 novembre 1999

Il direttore generale: DADDI

00A0822

DECRETO 2 novembre 1999.

Corresponsione del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. 2 M Calzature, in Marsciano, unità di Marsciano. (Decreto n. 27281).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure urgenti a sostegno ed incremento dei livelli occupazionali, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;

Visto l'art. 5, in particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, che individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 6, del predetto decreto-legge ed in particolare i commi 2, 3, 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarietà stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;

Visto il decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti il 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24, relativo alla individuazione dei criteri per la concessione del beneficio di cui al comma 4, dell'art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;

Vista l'istanza della società S.r.l. 2 M Calzature inoltrata presso il competente ufficio regionale del lavoro e massima occupazione, come da protocollo dello stesso, in data 27 settembre 1999, che unitamente al contratto di solidarietà per riduzione di orario di lavoro, costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Considerato che il contratto di solidarietà cui si rinvia per il dettaglio, stipulato tra l'impresa sopracitata e le competenti organizzazioni sindacali dei lavoratori in data 1° settembre 1999 stabilisce per un periodo di 12 mesi, decorrente dal 1° settembre 1999, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 39 ore settimanali, come previsto dal contratto collettivo nazionale del settore fabbricazione calzature applicato, a 27 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 27 unità, su un organico complessivo di 32 unità;

Considerato che il predetto contratto è stato stipulato al fine di evitare in tutto o in parte la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale interessato, anche attraverso un suo più razionale impiego;

Acquisito il parere dell'ufficio regionale del lavoro competente per territorio;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata, per il periodo dal 1° settembre 1999 al 31 agosto 2000, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. 2 M Calzature, con sede in Marsciano (Perugia), unità di Marsciano (Perugia) (NID 9910000005) per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 39 ore settimanali a 27 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 27 unità, su un organico complessivo di 32 unità.

Art. 2.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale - I.N.P.S. - è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. 2 M Calzature, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 novembre 1999

Il direttore generale: DADDI

00A0823

DECRETO 2 novembre 1999.

Corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Industrie Fontauto, di Boves, unità di Boves. (Decreto n. 27282).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1986, n. 11;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 7, comma 8, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto il decreto n. 1 del 27 luglio 1999 emesso dal tribunale di Cuneo con il quale è stata dichiarata aperta la procedura di concordato preventivo *cessio bonorum* della S.p.a. Industrie Fontauto;

Vista l'istanza presentata dal commissario giudiziale della citata società con la quale viene richiesta la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 3 della legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto a decorrere dal 9 agosto 1999;

Viste le risultanze dell'istruttoria, effettuata a livello periferico;

Ritenuta la necessità di provvedere alla concessione del predetto trattamento;

Decreta:

Art. 1.

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Industrie Fontauto, sede in Boves (Cuneo), unità di Boves (Cuneo) (NID 9901CN0009) per un massimo di 119 unità lavorative è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 9 agosto 1999 all'8 febbraio 2000.

Art. 2.

La corresponsione del trattamento disposta con il precedente art. 1 è prorogata dal 9 febbraio 2000 all'8 agosto 2000.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988 citata in preambolo.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 novembre 1999

Il direttore generale: DADDI

00A0824

DECRETO 2 novembre 1999.

Ammissione al trattamento di pensionamento anticipato, in favore dei lavoratori poligrafici dipendenti dalla S.p.a. Giornale di Sicilia Editoriale Poligrafica, in Palermo, unità di Palermo. (Decreto n. 27283).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675;

Visto l'art, 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 7, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto ministeriale datato 5 agosto 1999, con il quale è stata accertata la condizione di riorganizzazione aziendale della ditta S.p.a. Giornale di Sicilia Editoriale Poligrafica;

Vista l'istanza della summenzionata ditta, tendente ad ottenere l'ammissione al trattamento di pensionamento anticipato, in favore dei lavoratori dipendenti interessati;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Decreta:

Art. 1.

A seguito dell'accertamento delle condizioni di riorganizzazione aziendale intervenuto con il decreto ministeriale del 5 agosto 1999, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato, in favore dei lavoratori poligrafici, dipendenti dalla S.p.a. Giornale di Sicilia Editoriale Poligrafica, sede in Palermo, unità di Palermo, per il periodo dal 1° novembre 1998 al 30 aprile 1999, per un massimo di 7 dipendenti prepensionabili

Art. 2.

Il trattamento disposto con il precedente art. 1 è prorogato fino al 31 ottobre 1999, per un massimo di 2 dipendenti prepensionabili.

Il presente decreto annulla e sostituisce i decreti ministeriali 6 agosto 1999, n. 26927 e 27 settembre 1999, n. 27091.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 novembre 1999

Il direttore generale: DADDI

00A0825

DECRETO 11 gennaio 2000.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Tuttoservizi - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Vicenza.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il proprio provvedimento di delega in data 2 dicembre 1998 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale in data 27 settembre 1999 con il quale la società cooperativa «Tuttoservizi - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Vicenza, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e la dott.ssa Francesca Carli ne è stata nominata commissario liquidatore;

Vista la lettera in data 18 ottobre 1999 con la quale la predetta dott.ssa Carli ha rinunciato all'incarico conferitole;

Ritenuta pertanto la necessità di provvedere alla nomina di un altro commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Michele Quarto nato a Barletta (Bari) il 6 novembre 1949 e residente a Noventa Vicentina (Vicenza) in via Carpagnon n. 12, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Tuttoservizi - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Vicenza, posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto ministeriale in data 27 settembre 1999, in sostituzione della dott.ssa Francesca Carli, che ha rinunciato all'incarico.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 gennaio 2000

p. *Il Ministro:* CARON

00A0826

DECRETO 11 gennaio 2000.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Libertà e lavoro - Società cooperativa sociale a r.l.», in Sava.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega del Ministro del lavoro in data 2 dicembre 1998 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale in data 17 marzo 1998 con il quale la società cooperativa «Libertà e lavoro - Società cooperativa sociale a r.l.», con sede in Sava (Taranto) è stata posta in liquidazione coatta amministrativa;

Visto il decreto ministeriale in data 9 agosto 1999 con il quale il dott. Domenico Santoro è stato nominato commissario liquidatore della predetta cooperativa;

Vista la lettera in data 30 agosto 1999 con la quale il sopracitato dott. Domenico Santoro ha rinunciato all'incarico;

Ritenuta pertanto la necessità di provvedere alla nomina di un altro commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La rag. Serafina De Biasi, nata il 24 febbraio 1967, residente a Laterza (Taranto) in via L. Sturzo n. 14, è nominata commissario liquidatore della società cooperativa «Libertà e lavoro - Società cooperativa sociale a r.l.», con sede in Sava (Taranto), in liquidazione coatta amministrativa, in sostituzione del dott. Domenico Santoro, che ha rinunciato all'incarico.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 gennaio 2000

p. *Il Ministro:* CARON

00A0827

DECRETO 11 gennaio 2000.

Sostituzione di un commissario liquidatore della società cooperativa «Unioncoop», in Potenza.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il proprio provvedimento di delega in data 2 dicembre 1998 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale 9 luglio 1997 con il quale la società cooperativa «Unioncoop - Consorzio regionale di promozione cooperativa e commercializzazione di prodotti agricoli», con sede in Potenza, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il dott. Gaetano Tucci, l'avv. Carmelo Azzarà e il dott. Matteo Mauro Albanese, ne sono stati nominati commissari liquidatori;

Vista la nota in data 14 dicembre 1999 dei commissari Tucci e Albanese hanno notificato al Ministero la scomparsa dell'avv. Carmelo Azzarà;

Ritenuta la necessità di provvedere alla reintegra della terna commissariale;

Decreta:

Art. 1.

Il rag. Giuseppe Testa, nato a Torremaggiore il 6 maggio 1954 ed ivi domiciliato in via Milazzo n. 147, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Unioncoop», indicata in premessa, a completamento della terna commissariale.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 gennaio 2000

p. *Il Ministro:* CARON

00A0828

DECRETO 11 gennaio 2000.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Fontana - Società cooperativa agricola a r.l.», in Torremaggiore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega del Ministro del lavoro in data 2 dicembre 1998 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale in data 6 giugno 1994 con il quale il dott. Primiano Pegoli è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Fontana - Società cooperativa agricola a r.l.», con sede in Torremaggiore (Foggia), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto ministeriale in data 7 aprile 1992;

Vista la lettera pervenuta in data 29 luglio 1999 con la quale il dott. Primiano Pegoli ha rassegnato le dimissioni dall'incarico;

Ritenuta pertanto la necessità di provvedere alla nomina di un altro commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La dott.ssa Lucia Botticella, residente in Accadia (Foggia) in via Roma n. 23, è nominata commissario liquidatore della società cooperativa «Fontana - Società cooperativa agricola a r.l.», con sede in Torremaggiore (Foggia), in liquidazione coatta amministrativa, in sostituzione del dott. Primiano Pegoli, dimissionario.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 gennaio 2000

p. *Il Ministro:* CARON

00A0829

DECRETO 11 gennaio 2000.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Agricola tre stelle»», in Palagianello e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega del Ministro del lavoro in data 2 dicembre 1998 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 23 luglio 1999 effettuata nei confronti della società cooperativa «Agricola tre stelle», con sede in Palagianello (Taranto) dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Agricola tre stelle», con sede in Palagianello (Taranto), costituita in data 26 giugno 1994 con atto a rogito notaio Vitantonio Laterza di Palagiano, omologato dal tribunale di Taranto, con decreto del 19 settembre 1994, iscritta al n. 12883 del registro delle società, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e la rag. Maria Rosa Chiechi, nata a Gioia del Colle (Bari) l'8 settembre 1959, residente a Taranto in via Calamandrei n. 9 ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 gennaio 2000

p. *Il Ministro:* CARON

00A0830

DECRETO 11 gennaio 2000.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Nuova urbanistica - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Padova, e nomina a commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il proprio provvedimento di delega in data 2 dicembre 1998 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria effettuata in data 5 ottobre 1999 effettuata nei confronti della società cooperativa «Nuova urbanistica - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Padova, dalle quali risulta che l'ente non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta pertanto, l'opportunità di disporre il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Nuova urbanistica - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Padova, costituita in data 18 novembre 1971, con atto a rogito del notaio avv. Luigi Pietrogrande di Monselice, omologato dal tribunale di Padova, con decreto in data 17 febbraio 1972, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e il dott. Francesco Giordano nato a Roma il 7 dicembre 1944 domiciliato a Padova in via Trieste n. 32, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 gennaio 2000

p. *Il Ministro:* CARON

00A0831

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

DECRETO 3 novembre 1999.

Istituzione del biglietto d'ingresso nel museo Hendrik Christian Andersen di Roma.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'UFFICIO CENTRALE PER I BENI AMBIENTALI ARCHITETTONICI, ARTISTICI E STORICI

Vista la legge 25 marzo 1997, n. 78;

Visto il decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1998;

Vista la nota n. 8104 del 1° ottobre 1999, con la quale la soprintendenza speciale alla Galleria nazionale arte moderna e contemporanea propone l'istituzione del biglietto per l'ingresso nel museo Hendrik Christian Andersen di Roma, in occasione della prossima apertura al pubblico;

Vista la proposta di cui alla citata nota n. 8104 del 1° ottobre 1999, di introdurre due distinti biglietti di L. 6.000 e di L. 8.000 per la visita combinata degli stessi con il primo piano del museo;

Sentito il parere favorevole del comitato biglietti ingresso nella riunione del 27 ottobre 1999;

Decreta:

È istituito il biglietto d'ingresso nel museo Hendrik Christian Andersen di Roma come di seguito descritto:

L. 6.000 (€ 3,10) per la visita dei due atelier al piano terra;

L. 8.000 (€ 4,13) per la visita combinata degli atelier e del primo piano.

Il presente decreto sarà inviato alla registrazione della Corte dei conti e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 novembre 1999

Il direttore generale: SERIO

Registrato alla Corte dei conti il 26 novembre 1999
Registro n. 2 Beni e attività culturali, foglio n. 39

00A0882

DECRETO 3 novembre 1999.

Aumento del biglietto d'ingresso alla Galleria nazionale dell'Umbria.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'UFFICIO CENTRALE PER I BENI AMBIENTALI ARCHITETTONICI, ARTISTICI E STORICI

Vista la legge 25 marzo 1997, n. 78;

Visto il decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1998;

Vista la nota n. 24425 del 6 ottobre 1999, con la quale la soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici di Perugia ha proposto l'aumento del biglietto d'ingresso alla Galleria nazionale dell'Umbria da L. 8.000 a L. 12.000 in considerazione dell'ampliamento degli spazi espositivi del museo;

Sentito il parere favorevole del comitato biglietti ingresso nella riunione del 27 ottobre 1999, tenuto conto della valutazione della competente soprintendenza;

Decreta:

È autorizzato l'aumento del biglietto d'ingresso alla Galleria nazionale dell'Umbria da L. 8.000 a L. 12.000 (€ 6,20).

Il presente decreto sarà inviato alla registrazione degli organi di controllo e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 novembre 1999

Il direttore generale: SERIO

Registrato alla Corte dei conti il 26 novembre 1999
Registro n. 2 Beni e attività culturali, foglio n. 38

00A0883

DECRETO 3 novembre 1999.

Rideterminazione del prezzo dei biglietti d'ingresso nel Complesso pomposiano di Codigoro - Ferrara.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'UFFICIO CENTRALE PER I BENI AMBIENTALI ARCHITETTONICI, ARTISTICI E STORICI

Vista la legge 25 marzo 1997, n. 78;

Visto il decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1998;

Visto il decreto ministeriale 6 aprile 1999;

Vista la nota n. 15786 del 28 settembre 1999, e successiva nota n. 16180 del 4 ottobre 1999, con le quali la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Ravenna propone la reintroduzione del biglietto per l'ingresso nel Complesso pomposiano di Codigoro - Ferrara comprendenti la chiesa di S. Maria di Pomposa, la sala capitolare, sala refettorio e il museo pomposiano;

Preso atto della convenzione stipulata tra la Soprintendenza di Ravenna e l'Arcidiocesi di Ferrara - Comacchio per la valorizzazione dell'intero Complesso monumentale, parte di proprietà demaniale e parte di proprietà ecclesiastica;

Considerato l'opportunità di istituire un unico biglietto d'ingresso di L. 12.000 per la visita del complesso pomposiano, e di uno ridotto di L. 8.000 per la visita dei soli museo pomposiano, sala capitolare e sala refettorio nella mattina delle giornate festive, in considerazione delle celebrazioni religiose che si svolgono nella chiesa, ed in tutte le analoghe iniziative che si svolgeranno in occasione dell'evento giubilare;

Sentito il comitato biglietti ingresso musei nella riunione del 27 ottobre 1999;

Decreta:

I biglietti d'ingresso nel Complesso pomposiano di Codigoro - Ferrara, sono così rideterminati:

museo pomposiano, sala capitolare, sala refettorio e chiesa S. Maria di Pomposa: L. 12.000 (€ 6,20);

museo pomposiano, sala capitolare e sala refettorio la mattina delle giornate festive e contestuale ingresso libero nella chiesa di S. Maria di Pomposa: L. 8.000 (€ 6,20).

Il biglietto di L. 4.000 per il museo pomposiano è abrogato.

Il presente decreto sarà inviato alla registrazione degli organi di controllo e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 novembre 1999

Il direttore generale: SERIO

Registrato alla Corte dei conti il 26 novembre 1999
Registro n. 2 Beni e attività culturali, foglio n. 37

00A0884

DECRETO 3 novembre 1999.

Rideterminazione del prezzo dei biglietti d'ingresso nel Palazzo Reale di Torino.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'UFFICIO CENTRALE PER I BENI AMBIENTALI ARCHITETTONICI, ARTISTICI E STORICI

Vista la legge 25 marzo 1997, n. 78;

Visto il decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1998;

Visto il decreto ministeriale 2 giugno 1999;

Viste le note n. 11608 del 10 agosto 1999 e n. 15532 del 27 ottobre 1999, con le quali la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Torino propone l'istituzione di un biglietto per l'ingresso nell'appartamento di Madama Felicita incluso nel circuito di visita del Palazzo Reale di Torino e di un biglietto comulativo di L. 10.000 per l'accesso al primo piano nobile e all'appartamento in questione;

Sentito il parere favorevole del comitato biglietti ingresso musei nella riunione del 27 ottobre 1999, preso atto delle motivazioni addotte dal soprintendente nella nota n. 15532 del 27 ottobre 1999, circa l'impossibilità di aprire contemporaneamente al pubblico tutti i locali visitabili del Palazzo Reale, stante l'attuale disponibilità di personale;

Decreta:

I biglietti di ingresso nel Palazzo Reale di Torino, sono rideterminati con le seguenti articolazioni:

Palazzo Reale - primo piano nobile: L. 8.000 (€ 4,13);

Palazzo Reale - secondo piano nobile: L. 4.000 (€ 2,07);

Palazzo Reale - appartamento del Re: L. 4.000 (€ 2,07);

Palazzo Reale - primo e secondo piano nobile: L. 10.000 (€ 5,16);

Palazzo Reale - primo piano nobile e appartamento del Re: L. 10.000 (€ 5,16);

Palazzo Reale - appartamento di Madama Felicita: L. 4.000 (€ 2,07);

Palazzo Reale - piano nobile e appartamento di Madama Felicita: L. 10.000 (€ 5,16).

Il presente decreto sarà inviato alla registrazione degli organi di controllo e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 novembre 1999

Il direttore generale: SERIO

Registrato alla Corte dei conti il 26 novembre 1999
Registro n. 2 Beni e attività culturali, foglio n. 36

00A0885

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 26 gennaio 2000.

Determinazione per l'anno 2000 della misura del contributo dovuto alla CONSAP - Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.a. - Gestione autonoma del «Fondo di garanzia per le vittime della strada».

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regolamento di esecuzione della citata legge n. 990/1969, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza assicurativa e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e la revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, concernente l'attuazione della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dalla assicurazione sulla vita;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1997, n. 220, concernente il regolamento di riorganizzazione degli uffici di livello dirigenziale e generale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373 sulla razionalizzazione di norme concernenti l'ISVAP;

Considerato che, ai sensi dell'art. 31 della citata legge n. 990/1969 e dell'art. 43 del relativo regolamento di esecuzione, occorre determinare per l'anno 2000 la misura del contributo dovuto alla CONSAP - Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.a. - Gestione autonoma del «Fondo di garanzia per le vittime della strada», da ciascuna impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti;

Visto l'art. 45, comma 33, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 dal titolo «Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo» che eleva dal 3% al 4% la misura massima del contributo di cui all'art. 31, secondo comma, della legge n. 990/1969;

Visto il rendiconto della gestione autonoma del «Fondo di garanzia per le vittime della strada» per l'anno 1998, approvato dal consiglio di amministrazione della CONSAP S.p.a. in data 22 novembre 1999;

Visto il provvedimento dell'ISVAP - Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo in data 22 dicembre 1999, concernente la determinazione della misura degli oneri di gestione per l'esercizio 2000;

Vista la lettera n. 988994 del 29 dicembre 1999 con la quale l'ISVAP - Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, ha espresso il parere che l'aliquota del contributo da versare al predetto Fondo per l'anno 2000 possa essere determinata nella misura del 4%;

Ritenuta l'opportunità, in relazione alle risultanze del rendiconto anzidetto e dei prevedibili impegni per l'anno in corso, di determinare per l'anno 2000 l'aliquota nella misura del 4% dei premi incassati al netto degli oneri di gestione;

Decreta:

Art. 1.

Il contributo che le imprese autorizzate all'esercizio delle assicurazioni per la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti sono tenute a versare per l'anno 2000 alla CONSAP - Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.a. - Gestione autonoma del «Fondo di garanzia per le vittime della strada» è determinato nella misura del quattro per cento (4%) dei premi incassati nello stesso esercizio al netto della detrazione per gli oneri di gestione stabilita con il provvedimento dell'ISVAP - Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo in data 22 dicembre 1999, nelle premesse citato.

Art. 2.

Entro il 31 gennaio 2000 le imprese di cui all'art. 1 sono tenute a versare il contributo provvisorio relativo all'anno 2000 determinato applicando l'aliquota del 4% sui premi incassati per l'esercizio 1998 al netto della detrazione per gli oneri di gestione di cui al precedente art. 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 gennaio 2000

Il Ministro: LETTA

00A0784

MINISTERO DELL'AMBIENTE

DECRETO 21 dicembre 1999.

Perimetrazione del sito di interesse nazionale di Massa e Carrara.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

Vista la legge n. 349/1996 recante: «Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale»;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, recante: «Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio» e successive integrazioni e modificazioni;

Vista la legge 9 dicembre 1998, n. 426, concernente «Nuovi interventi in campo ambientale»;

Visto in particolare l'art. 1, comma 4, della citata legge che, individua tra gli altri l'area industriale di Massa e Carrara come intervento di bonifica di interesse nazionale;

Considerato che ai sensi del citato art. 1 il Ministro dell'ambiente deve perimetrare l'ambito territoriale entro il quale procedere alla caratterizzazione ed alla successiva progettazione degli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale;

Viste le risultanze della riunione tenutasi il 19 ottobre 1999 presso il Ministero dell'ambiente con i rappresentanti dei comuni di Massa e Carrara, nella quale è stato concordato l'ambito territoriale da inserire nel perimetro;

Considerato che si è individuata un'area nella quale, accanto a zone sicuramente utilizzate per attività potenzialmente inquinanti, sono state individuate anche zone che, in quanto confinanti o interconnesse possono essere state esposte a fattori inquinanti;

Considerato che, all'interno della suddetta area, sarà eseguita l'attività di caratterizzazione al fine di accertare le effettive condizioni di inquinamento, con riserva di individuare le eventuali ulteriori aree per le quali, alla luce dei primi accertamenti, emerga una possibile situazione di inquinamento tale da rendere necessario l'allargamento del perimetro;

Considerato che, in mancanza di precise informazioni sulle condizioni di inquinamento, la cui acquisizione rientra fra le attività da svolgere nella successiva fase di caratterizzazione, si è ritenuto di dover fare riferimento alle aree occupate dagli insediamenti industriali, alle zone di discarica, all'area compresa tra gli insediamenti produttivi e la linea di costa ai fini della caratterizzazione dell'inquinamento della falda, compromessa dalle attività industriali, alla fascia costiera i cui fondali siano stati oggetto di sversamento abusivo di rifiuti o nei quali abbiano recapitato o recapitino scarichi;

Considerato che le aree così individuate, caratterizzate da una significativa presenza di attività produttive e da gravi condizioni di degrado, sono collocate a ridosso dei centri abitati;

Vista la nota del Ministero dell'ambiente n. 19230/ARS/DI/R del 27 ottobre 1999 con la quale è stato chiesto ai comuni di Massa e Carrara il parere in merito alla perimetrazione predisposta a seguito delle riunioni effettuate presso il Ministero con i rappresentanti delle predette amministrazioni;

Vista la nota del comune di Carrara n. 1811 del 6 novembre 1999 con la quale, in risposta alla nota ministeriale sopracitata, viene chiesto l'inserimento del bacino portuale all'interno del perimetro;

Vista la nota del comune di Massa n. 39038 del 9 novembre 1999 con la quale, si esprime parere favorevole alla perimetrazione proposta dal Ministero dell'ambiente;

Ravvisata la necessità di estendere la perimetrazione alle aree di discarica dei detriti provenienti dall'estrazione e lavorazione del marmo ricadenti nel comune di Carrara;

Vista la nota del Ministero dell'ambiente n. 21972/ARS/DI/R del 2 dicembre 1999, con la quale è stato chiesto al comune di Carrara il parere in merito alla nuova perimetrazione predisposta, comprendente le citate aree, da esprimersi entro dieci giorni;

Vista la nota del comune di Carrara n. 1912 del 2 dicembre 1999 con la quale si esprime parere favorevole alla nuova perimetrazione predisposta;

Decreta:

Art. 1.

Le aree da sottoporre ad interventi di caratterizzazione e, in caso di inquinamento, ad attività messa in sicurezza, bonifica, ripristino ambientale e monitoraggio sono individuate all'interno del perimetro provvisorio indicato nella cartografia in scala 1:100:000 allegata al presente decreto. La cartografia ufficiale è conservata in originale presso il Ministero dell'ambiente ed in copia conforme presso la regione Toscana.

Il perimetro può essere modificato con decreto del Ministro dell'ambiente nel caso in cui dovessero emergere altre aree con una possibile situazione di inquinamento tale da rendere necessari ulteriori accertamenti analitici e/o interventi di bonifica.

Art. 2.

Il presente decreto, dopo la registrazione, sarà notificato ai comuni interessati, alla provincia di Massa Carrara, alla regione Toscana, all'ARPA della Toscana.

Roma, 21 dicembre 1999

Il Ministro: RONCHI

TAVOLA 1

Perimetrazione del sito di interesse nazionale
«MASSA E CARRARA»

Scala 1:100.000

00A0785

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DECRETO 1° dicembre 1999.

Determinazione del valore e delle caratteristiche di un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica «Il patrimonio artistico e culturale italiano», dedicato ad un'opera di Antonio Ligabue, nel centenario della nascita, nel valore di L. 1.000 - € 0,52.

IL SEGRETARIO GENERALE
DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL PROVVEDITORE GENERALE DELLO STATO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 212 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, nella legge 29 gennaio 1994, n. 71, che dispone la trasformazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in Ente pubblico economico;

Visto l'art. 1, comma 2, del suddetto decreto-legge che fissa la trasformazione dell'Ente «Poste Italiane» in società per azioni al 31 dicembre 1996;

Visto l'art. 2, comma 27, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che differisce al 31 dicembre 1997 il termine di attuazione della suddetta trasformazione e demanda al CIPE l'eventuale modifica del predetto termine;

Vista la delibera CIPE del 18 dicembre 1997, n. 244, relativa alla trasformazione dell'Ente «Poste Italiane» in società per azioni dal 28 febbraio 1998;

Visto il decreto 8 agosto 1979, con il quale è stata autorizzata l'emissione, a partire dal 1980, di alcune serie di francobolli ordinari da realizzare nel corso di più anni, fra cui quella avente come tematica «Il patrimonio artistico e culturale italiano»;

Visto il decreto 10 febbraio 1998, con il quale è stata autorizzata, fra l'altro, l'emissione, nell'anno 1999, di francobolli ordinari appartenenti alla suddetta serie;

Visto il decreto 25 febbraio 1999 e i decreti 30 marzo 1999, con i quali si è provveduto all'emissione, nell'anno 1999, di francobolli ordinari appartenenti alla serie in parola;

Riconosciuta l'opportunità di emettere, nello stesso anno, un altro francobollo ordinario appartenente alla serie anzidetta da dedicare ad un'opera di Antonio Ligabue, nel centenario della nascita;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante le disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale;

Vista la raccomandazione 23 aprile 1998, numero 98/287/CE della Commissione delle Comunità europee relativa alla doppia indicazione dei prezzi e degli altri importi monetari, da determinare a norma degli articoli 4 e 5 del regolamento CE n. 1103/97 e degli articoli 3 e 4, comma 1, del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261;

Visto il parere espresso dalla giunta d'arte, istituita con regio decreto 7 marzo 1926, n. 401;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Decreta:

È emesso, nell'anno 1999, un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica «Il patrimonio artistico e culturale italiano» dedicato ad un'opera di Antonio Ligabue, nel centenario della nascita, nel valore di L. 1.000 - € 0,52.

Il francobollo è stampato in rotocalcografia, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 48×40; formato stampa: mm 44×36; dentellatura: 14; colori: quadricromia; tiratura: tre milioni di esemplari; foglio: venticinque esemplari, valore «L. 25.000» - «€ 12,91».

La vignetta riproduce l'opera di Antonio Ligabue «Leopardo morso da una tarantola», custodita presso il municipio di Colorno. Completano il francobollo le leggende «LEOPARDO MORSO DA UNA TARANTOLA», «ANTONIO LIGABUE 1899-1965» e «COLORNO - SEDE MUNICIPALE», la scritta «ITALIA» ed il valore «1000» - «€ 0,52».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° dicembre 1999

Il segretario generale del Ministero delle comunicazioni
GUIDARELLI MATTIOLI

Il Provveditore generale dello Stato
BORGIA

00A0965

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

DELIBERAZIONE 2 dicembre 1999.

Determinazione, ai sensi dell'art. 40 della legge n. 724/1994, delle tipologie di contribuzione e dei soggetti tenuti al relativo pagamento per l'esercizio 2000. (Deliberazione n. 12234).

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA

VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216 e le successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l'art. 40 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 in cui è previsto, tra l'altro, che la Consob, ai fini del proprio finanziamento, determina in ciascun anno l'ammontare dei corrispettivi per i servizi da essa resi in base a disposizioni di legge;

VISTA la propria delibera n. 11.785 del 7 gennaio 1999, resa esecutiva con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 febbraio 1999 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 35 del 12 febbraio 1999, con la quale, ai sensi ed ai fini di cui all'art. 40 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, sono stati individuati per l'anno 1999 le tipologie di contribuzione ed i soggetti tenuti al relativo pagamento in relazione ai servizi resi dalla Consob in base a disposizioni di legge;

ATTESA la necessità di determinare, per l'esercizio 2000, le tipologie di contribuzione ed i soggetti tenuti al relativo pagamento;

D E L I B E R A :

Articolo 1
Corrispettivo istruttorio

1. Sono tenuti a versare alla Consob, per l'esercizio 2000, un corrispettivo denominato «corrispettivo istruttorio»:

a) le società che chiedono:

1) l'autorizzazione, ai sensi dell'art.19, comma 1, del d.lgs. n. 58/98, all'esercizio di uno o più servizi di investimento, con conseguente iscrizione nell'Albo di cui all'art. 20, comma 1, dello stesso decreto;

2) successivamente all'iscrizione nell'Albo, l'autorizzazione all'esercizio di uno o più servizi di investimento;

b) le imprese di investimento comunitarie che chiedono l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 27, comma 4, del d.lgs. n. 58/98, all'esercizio di uno o più servizi disciplinati dallo stesso decreto non ammessi al mutuo riconoscimento;

c) le imprese di investimento extracomunitarie che chiedono:

1) l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 28, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 58/98, allo svolgimento di servizi di investimento e di servizi accessori, con conseguente iscrizione nell'Albo di cui all'art. 20, comma 1, dello stesso decreto;

2) successivamente all'iscrizione nell'Albo, l'autorizzazione all'esercizio di uno o più servizi di cui al precedente n. *1);*

d) le società di intermediazione mobiliare iscritte nell'Albo di cui all'art. 20, comma 1, del d.lgs. n. 58/98 che chiedono alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione l'autorizzazione alla costituzione e gestione di fondi pensione aperti prevista dall'art. 9 del d.lgs. n. 124/93, da rilasciarsi d'intesa con la Consob;

e) le società che chiedono l'iscrizione nell'Albo di cui all'art. 161, comma 1, del d.lgs. n. 58/98;

f) le persone fisiche che chiedono l'iscrizione nell'Albo di cui all'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 58/98;

g) i soggetti committenti di cui all'art. 136, comma 1, lett. *c)*, del d.lgs. n. 58/98 che inoltrano alla Consob, anche tramite l'intermediario incaricato, la documentazione di cui all'art. 134, comma 4, del regolamento Consob n. 11.971/99 e le associazioni di azionisti di cui all'art. 136, comma 1, lett. *e)*, dello stesso d.lgs. n. 58/98 che inoltrano alla Consob la documentazione di cui all'art. 136, comma 2, del predetto regolamento n. 11.971/99;

h) le società che chiedono:

1) l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 63, comma 1, del d.lgs. n. 58/98, all'esercizio di mercati regolamentati;

2) l'approvazione, ai sensi dell'art. 63, comma 2, del d.lgs. n. 58/98, delle modifiche del regolamento del mercato;

i) le società di gestione di mercati che chiedono il nulla-osta, ai sensi dell'art. 67, comma 3, del d.lgs. n. 58/98, per l'avvio della procedura finalizzata al riconoscimento di mercati da esse gestiti da parte di Autorità di Stati extracomunitari;

l) i gestori di mercati esteri che chiedono il riconoscimento, ai sensi dell'art. 67, comma 2, del d.lgs. n. 58/98, di mercati da essi gestiti;

*m)*la Monte Titoli s.p.a. per le richieste di approvazione, ai sensi dell'art. 10, comma 2, della legge n. 289/86, delle modifiche del regolamento dei servizi e delle condizioni contrattuali;

n) le società di gestione del risparmio iscritte nell'Albo di cui all'art. 35, comma 1, del d.lgs. n. 58/98, le società di investimento a capitale variabile iscritte nell'Albo di cui all'art. 44, comma 1, dello stesso d.lgs. n. 58/98 e gli organismi di investimento collettivo soggetti all'applicazione dell'art. 42, comma 5, del medesimo d.lgs. n. 58/98 che inoltrano alla Consob la comunicazione prevista dall'art. 94, comma 1, del ridetto decreto, ovvero procedono, previo rilascio del nulla-osta della Consob ai sensi delle disposizioni di attuazione dell'art. 95, comma 1, lett. *a)*, del richiamato decreto, all'aggiornamento del prospetto pubblicato;

o) gli organismi di investimento collettivo soggetti all'applicazione dell'art. 42, comma 1, del d.lgs. n. 58/98 che, ai sensi delle disposizioni di attuazione dell'art. 42, comma 3, dello stesso decreto, intendono pubblicare il prospetto informativo ed il relativo documento integrativo, ovvero procedono all'aggiornamento di quest'ultimo previo rilascio del nulla-osta della Consob;

p) i soggetti istitutori di fondi pensione aperti di cui all'art. 9, comma 1, del d.lgs. n. 124/93 che inoltrano alla Consob la comunicazione prevista dall'art. 94, comma 1, del d.lgs. n. 58/98, ovvero procedono, previo rilascio del nulla-osta della Consob ai sensi delle disposizioni di attuazione dell'art. 95, comma 1, lett. *a)*, dello stesso d.lgs. n. 58/98, all'aggiornamento del prospetto pubblicato;

q) i soggetti di cui alle precedenti lettere *n), o)* e *p)* che trasmettono annunci pubblicitari ai sensi dell'art. 101, comma 1, del d.lgs. n. 58/98, nonché gli altri soggetti che trasmettono i medesimi annunci limitatamente al caso di trasmissione degli stessi successiva alla data di deposito del prospetto informativo.

Articolo 2
Corrispettivo per la partecipazione ad esami

1. Sono tenuti a versare alla Consob, per l'esercizio 2000, un corrispettivo, denominato «corrispettivo per la partecipazione agli esami», le persone fisiche che presentano domanda di partecipazione alle prove valutative di cui all'art. 31, comma 5, del d.lgs. n. 58/98.

Articolo 3
Contributo di vigilanza

1. Sono tenuti a versare alla Consob, per l'esercizio 2000, un contributo denominato «contributo di vigilanza»:

a) le società di intermediazione mobiliare iscritte, alla data del 2 gennaio 2000, nell'Albo, di cui all'art. 20, comma 1, del d.lgs. n. 58/98, ivi comprese quelle iscritte nella sezione speciale dello stesso Albo prevista dall'art. 60, comma 4, del d.lgs. n. 415/96;

b) le banche autorizzate, alla data del 2 gennaio 2000, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del d.lgs. n. 58/98 e quelle di cui all'art. 200, comma 4, dello stesso decreto;

c) le società di gestione del risparmio che alla data del 2 gennaio 2000 abbiano esperito con esito positivo le procedure previste dalle disposizioni adottate dalla Banca d'Italia in attuazione dell'art. 34, comma 3, del d.lgs. n. 58/98 per la prestazione del servizio di gestione individuale di portafogli di investimento di cui all'art. 1, comma 5, lett. *d)*, dello stesso decreto;

d) gli intermediari finanziari iscritti, alla data del 2 gennaio 2000, nell'elenco speciale di cui all'art. 107, comma 1, d.lgs. n. 385/93 autorizzati, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del d.lgs. n. 58/98, a prestare i servizi di investimento di cui all'art. 1, comma 5, lettere *a)* e *c)*, dello stesso d.lgs. n. 58/98;

e) gli agenti di cambio iscritti nel ruolo unico nazionale di cui all'art. 201, comma 6, del d.lgs. n. 58/98 alla data del 2 gennaio 2000 e quelli iscritti alla stessa data nel ruolo speciale di cui al comma 5 del medesimo art. 201;

f) le società di revisione iscritte, alla data del 2 gennaio 2000, nell'Albo di cui all'art. 161, comma 1, del d.lgs. n. 58/98;

g) i promotori finanziari iscritti, alla data del 2 gennaio 2000, nell'Albo di cui all'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 58/98;

h) la Borsa Italiana s.p.a. e la MTS s.p.a.;

i) la Cassa di Compensazione e Garanzia s.p.a.;

l) i soggetti - diversi dallo Stato italiano, dagli enti locali, dagli Stati esteri e dagli Organismi internazionali a carattere pubblico - emittenti strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni nei mercati regolamentati nazionali alla data del 2 gennaio 2000;

m) gli emittenti azioni o obbligazioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante, iscritti nell'elenco pubblicato ai sensi dell'art. 108, comma 2, del regolamento Consob n. 11.971/99 in corso di validità alla data del 2 gennaio 2000;

n) le società di gestione del risparmio iscritte nell'Albo di cui all'art. 35, comma 1, del d.lgs. n. 58/98, le società di investimento a capitale variabile iscritte nell'Albo di cui all'art. 44, comma 1, dello stesso d.lgs. n. 58/98, gli organismi di investimento collettivo soggetti all'applicazione dell'art. 42, commi 1 e 5, del medesimo d.lgs. n. 58/98 ed i soggetti istitutori di fondi pensione aperti di cui all'art. 9, comma 1, del d.lgs. n. 124/93 che offrono al pubblico le loro quote o azioni a seguito del deposito di un prospetto informativo;

o) gli offerenti, diversi da quelli di cui alla precedente lett. *n)*, che inoltrano alla Consob la comunicazione di cui all'art. 94, comma 1, del d.lgs. n. 58/98, quelli che chiedono alla Consob il riconoscimento del prospetto informativo ai sensi delle disposizioni di attuazione dell'art. 98, comma 1, dello stesso d.lgs. n. 58/98, nonché quelli che inoltrano alla Consob la comunicazione di cui all'art. 102, comma 1, del medesimo d.lgs. n. 58/98.

Articolo 4
Contributo sulle negoziazioni

1. I soggetti ammessi alle negoziazioni sono tenuti a versare alla Consob, per l'esercizio 2000, un contributo, denominato «contributo sulle negoziazioni», per le negoziazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari trattati nei mercati regolamentati, effettuate nei mercati medesimi, ovvero al di fuori di essi ai sensi delle disposizioni di attuazione dell'art. 25, comma 2, del d.lgs. n. 58/98.

2. Sono, altresì, tenuti a versare alla Consob il contributo di cui al comma 1 i soggetti non ammessi alle negoziazioni, limitatamente alle negoziazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari trattati nei mercati regolamentati effettuate al di fuori degli stessi ai sensi delle disposizioni di attuazione dell'art. 25, comma 2, del d.lgs. n. 58/98.

3. Il contributo indicato nel comma 1 non si applica alle negoziazioni:

a) di titoli, parti di titoli e contratti effettuate nel Mercato all'ingrosso di titoli di Stato italiani ed esteri (MTS) e nel Mercato all'ingrosso delle obbligazioni non governative e dei titoli emessi da Organismi internazionali partecipati da Stati, gestiti dalla MTS s.p.a.;

b) di titoli di Stato e di obbligazioni non convertibili effettuate nel Mercato telematico delle obbligazioni e dei titoli di Stato (MOT), gestito dalla Borsa Italiana s.p.a.;

c) di titoli effettuate nel Mercato telematico delle euro-obbligazioni, delle obbligazioni di emittenti esteri e delle *asset backed securities* (EUROMOT), gestito dalla Borsa Italiana s.p.a.;

d) di premi effettuate nel Mercato telematico dei contratti a premio (MPR), gestito dalla Borsa Italiana s.p.a.;

e) di strumenti finanziari derivati effettuate nel Mercato italiano dei contratti uniformi a termine sui titoli di Stato (MIF), gestito dalla MIF s.p.a., e nel Mercato degli strumenti derivati (IDEM), gestito dalla Borsa Italiana s.p.a..

Articolo 5
Disposizioni finali

1. Il presente provvedimento si applica fino alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica dell'omologo provvedimento relativo all'esercizio 2001.

3. Il presente provvedimento verrà pubblicato, oltre che nel Bollettino della Consob, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Roma, 2 dicembre 1999

Il presidente: SPAVENTA

00A0888

DELIBERAZIONE 2 dicembre 1999.

Determinazione della misura delle singole contribuzioni dovute, ai sensi dell'art. 40 della legge n. 724/1994, per l'esercizio 2000. (Deliberazione n. 12235).

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA

VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216 e le successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l'art. 40 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, in cui e' previsto, tra l'altro, che la Consob, ai fini del proprio finanziamento, determina in ciascun anno l'ammontare dei corrispettivi per i servizi da essa resi in base a disposizioni di legge;

VISTA la propria delibera n. 11.786 del 7 gennaio 1999, resa esecutiva con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 febbraio 1999 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 35 del 12 febbraio 1999, con la quale, ai sensi ed ai fini di cui all'art. 40 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e' stata fissata per l'anno 1999 la misura delle contribuzioni dovute dai soggetti tenuti al pagamento in relazione ai servizi resi dalla Consob in base a disposizioni di legge;

VISTA la propria delibera n. 12.234 del 2 dicembre 1999 con la quale sono state individuate, per l'esercizio 2000, le tipologie di contribuzione ed i soggetti tenuti al pagamento in relazione ai servizi resi dalla Consob in base a disposizioni di legge;

ATTESA la necessità di stabilire, per l'esercizio 2000, la misura dei corrispettivi e dei contributi previsti nella suddetta delibera n. 12.234 del 2 dicembre 1999;

DELIBERA:

Articolo 1
Corrispettivo istruttorio

1. Il «corrispettivo istruttorio» dovuto, per l'esercizio 2000, dai soggetti indicati nell'art. 1 della delibera n. 12.234 del 2 dicembre 1999 è determinato, per ciascuna istruttoria, nelle seguenti misure:

Riferimento normativo (delibera n. 12.234/99)	Attività che danno luogo al corrispettivo	Soggetti tenuti alla corresponsione	Misura del contributo
Art. 1, lett. *a)*, n. *1)*	Prima autorizzazione all'esercizio di servizi di investimento	Società istanti	L. 5 milioni
Art. 1, lett. *a)*, n. *2)*	Successive autorizzazioni	Sim istanti	L. 1 milione
Art. 1, lett. *b)*	Autorizzazione all'esercizio di servizi non ammessi al mutuo riconoscimento	Imprese di investimento comunitarie	L. 1 milione

Art. 1, lett. *c)*, n. *1)*	Prima autorizzazione all'esercizio di servizi di investimento e di servizi accessori	Imprese di investimento extracomunitarie	L. 5 milioni
Art. 1, lett. *c)*, n. *2)*	Successive autorizzazioni	Imprese di investimento extracomunitarie	L. 1 milione
Art. 1, lett. *d)*	Rilascio dell'intesa alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione per l'autorizzazione alla costituzione e gestione di fondi pensione aperti	Sim istanti	L. 1 milione
Art. 1, lett. *e)*	Iscrizione nell'Albo delle società di revisione	Società istanti	L. 5 milioni
Art. 1, lett. *f)*	Iscrizione nell'Albo dei promotori finanziari	Persone fisiche istanti	L. 500.000
Art. 1, lett. *g)*	Controllo documentazione per la sollecitazione e per la raccolta di deleghe di voto	Committenti e Associazioni di azionisti	L. 1 milione
Art. 1, lett. *h)*, n. *1)*	Autorizzazione all'esercizio di mercati regolamentati	Società istanti	L. 25 milioni
Art. 1, lett. *h)*, n. *2)*	Approvazione di modifiche del regolamento del mercato	Società mercato istanti	L. 10 milioni
Art. 1, lett. *i)*	Rilascio nulla-osta per l'avvio della procedura di riconoscimento di mercati nazionali da parte di Autorità extracomunitarie	Società mercato istanti	L. 5 milioni
Art. 1, lett. *l)*	Riconoscimento mercati esteri	Gestori di mercati esteri	L. 10 milioni
Art. 1, lett. *m)*	Approvazione di modifiche del regolamento dei servizi e delle condizioni contrattuali	Monte Titoli s.p.a.	L. 10 milioni
Art. 1, lett. *n)*	Deposito e aggiornamento del prospetto informativo	Società di gestione del risparmio, Sicav e Organismi di investimento collettivo non armonizzati	L. 2 milioni
Art. 1, lett. *o)*	Deposito e aggiornamento del prospetto informativo	Organismi di investimento collettivo armonizzati	L. 2 milioni
Art. 1, lett. *p)*	Deposito e aggiornamento del prospetto informativo per la sollecitazione all'investimento in fondi pensione aperti	Soggetti istitutori di fondi pensione aperti	L. 2 milioni
Art. 1, lett. *q)*	Controllo annunci pubblicitari riguardanti sollecitazioni all'investimento	Soggetti che trasmettono annunci pubblicitari	L. 1 milione

2. Il corrispettivo è versato alla Consob con le modalità che verranno stabilite con distinto provvedimento. All'istanza o al diverso atto d'iniziativa è allegata, a pena di irricevibilità, copia della documentazione attestante il versamento ovvero dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante il versamento medesimo e contenente gli elementi che saranno stabiliti con il predetto provvedimento.

3. Il corrispettivo dovuto dai soggetti di cui all'art. 1, lett. *d)*, della delibera n. 12.234 del 2 dicembre 1999 è versato entro cinque giorni dalla data di ricevimento di apposita comunicazione della Consob di avvio dell'istruttoria finalizzata al rilascio dell'intesa alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione. Nello stesso termine, è trasmessa alla Consob dai predetti soggetti copia della documentazione attestante il versamento ovvero dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante il versamento medesimo e contenente gli elementi che saranno stabiliti con il provvedimento di cui al comma 2.

Articolo 2
Corrispettivo per la partecipazione ad esami

1. Il «corrispettivo per la partecipazione ad esami» dovuto, per l'esercizio 2000, dalle persone fisiche che presentano domanda di partecipazione alle prove valutative di cui all'art. 2 della delibera n. 12.234 del 2 dicembre 1999 è determinato nella seguente misura:

Riferimento normativo (delibera n. 12.234/99)	Attività che danno luogo al corrispettivo	Soggetti tenuti alla corresponsione	Misura del contributo
Art. 2	Prove valutative per l'iscrizione nell'Albo dei promotori finanziari	Persone fisiche istanti	L. 150.000

2. Il corrispettivo è versato alla Consob con le modalità che verranno stabilite con il provvedimento di cui all'art. 1, comma 2. All'istanza di partecipazione alla prova valutativa è allegata, a pena di irricevibilità, copia della documentazione attestante il versamento ovvero dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante il versamento medesimo e contenente gli elementi che saranno stabiliti con il predetto provvedimento.

Articolo 3
Contributo di vigilanza

1. Il «contributo di vigilanza» dovuto, per l'esercizio 2000, dai soggetti indicati nell'art. 3 della delibera n. 12.234 del 2 dicembre 1999 è determinato nelle seguenti misure:

Riferimento normativo (delibera n. 12.234/99)	Soggetti tenuti alla corresponsione	Misura del contributo
Art. 3, lett. *a)*	Sim iscritte nell'Albo (incluse le società fiduciarie)	L. 2 milioni per ciascun servizio di investimento autorizzato alla data del 2.1.2000
Art. 3, lett. *b)*	Banche autorizzate ex art. 19, comma 4, ed ex art. 200, comma 4, del d.lgs. n. 58/98	L. 2 milioni per ciascun servizio di investimento autorizzato alla data del 2.1.2000
Art. 3, lett. *c)*	Società di gestione del risparmio che alla data del 2.1.2000 abbiano esperito con esito positivo le procedure previste dal regolamento della Banca d'Italia ex art. 34, comma 3, del d.lgs. 58/98	L. 2 milioni per il servizio di gestione individuale di portafogli di investimento
Art. 3, lett. *d)*	Intermediari finanziari di cui all'art. 107, comma 1, del d.lgs. n. 385/93	L. 2 milioni per ciascun servizio di investimento autorizzato alla data del 2.1.2000
Art. 3, lett. *e)*	Agenti di cambio iscritti nel ruolo unico nazionale di cui all'art. 201, comma 6, del d.lgs. n. 58/98	L. 2 milioni
	Agenti di cambio iscritti nel ruolo speciale di cui all'art. 201, comma 5, d.lgs. n. 58/98	L. 1 milione
Art. 3, lett. *f)*	Società di revisione iscritte nell'Albo	Come da successivo comma 2
Art. 3, lett. *g)*	Promotori finanziari iscritti nell'Albo	L. 240.000
Art. 3, lett. *h)*	Borsa Italiana s.p.a. Mts s.p.a.	L. 2 miliardi L. 60 milioni
Art. 3, lett. *i)*	Cassa di Compensazione e Garanzia s.p.a.	L. 200 milioni
Art. 3, lett. *l)*	Emittenti strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni nei mercati regolamentati nazionali	Come da successivo comma 3
Art. 3, lett. *m)*	Emittenti azioni o obbligazioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante iscritti nell'elenco Consob	L. 2 milioni
Art. 3, lett. *n)*	Società di gestione del risparmio, Sicav, Organismi di investimento collettivo e Soggetti istitutori di fondi pensione aperti	L. 2 milioni per ogni fondo operativo alla data del 2.1.2000, ovvero, ove previsti, per ciascun comparto operativo alla stessa data del 2.1.2000
Art. 3, lett. *o)*	Offerenti diversi da quelli indicati nella precedente riga	Come da successivi commi 4 e 5

2. Il «contributo di vigilanza» dovuto dai soggetti di cui all'art. 3, lett. *f)*, della delibera n. 12.234 del 2 dicembre 1999 è determinato nella misura del 4% dell'ammontare dei ricavi da corrispettivi per attività di revisione sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato dei soggetti cui si applicano le disposizioni contenute nella Parte IV, Titolo III, Capo II, Sezione VI, del d.lgs. n. 58/1998. Il contributo si applica ai ricavi da corrispettivi contabilizzati nel bilancio della società di revisione chiuso nel 1999.

3. Il «contributo di vigilanza» dovuto dai soggetti di cui all'art. 3, lett. *l)*, della delibera n. 12.234 del 2 dicembre 1999, è computato con riferimento al valore nominale dei titoli quotati o ammessi alle negoziazioni alla data del 2 gennaio 2000. Per le frazioni di miliardo la relativa tariffa viene applicata proporzionalmente.

L'importo del contributo per le azioni di società italiane è pari ad una quota fissa di L. 10 milioni fino a L. 20 miliardi di capitale sociale, più L. 100.000 per miliardo oltre i 20 miliardi e fino a 200 miliardi di capitale sociale, più L. 80.000 per miliardo oltre i 200 miliardi di capitale sociale. Sono esenti le azioni di risparmio.

L'importo del contributo per le obbligazioni di società italiane è pari ad una quota fissa di L. 10 milioni fino a 20 miliardi di valore nominale, più L. 100.000 per miliardo oltre i 20 e fino a L. 200 miliardi di valore nominale, più L. 80.000 per miliardo oltre i 200 miliardi di valore nominale. Per le obbligazioni già quotate di diritto alla data del 2 gennaio 1998 l'importo del contributo è pari a L. 150.000 per ogni emissione quotata. Sono esenti le euro-obbligazioni e le *asset backed securities*.

L'importo del contributo per i warrant emessi da società italiane è pari ad una quota fissa di L. 10 milioni per ciascuna linea di quotazione.

L'importo del contributo per i *covered warrant* emessi da società italiane è pari ad una quota fissa di L. 5 milioni per ogni specie di *covered warrant*, intendendo per specie l'insieme delle linee di quotazione aventi la medesima attività sottostante e la medesima tipologia di contratto (*call* o *put*).

Ciascun emittente italiano non è tenuto a versare importi complessivamente superiori a L. 400 milioni.

L'importo del contributo per le azioni, le obbligazioni ed i *warrant* emessi da società estere è pari ad una quota fissa di L. 20 milioni. L'importo del contributo per i *covered warrant* emessi dalle stesse società è pari a quello fissato per le società italiane. Sono esenti le euro-obbligazioni e le *asset backed securities*.

4. Il «contributo di vigilanza» dovuto dai soggetti di cui all'art. 3, lett. *o)*, della delibera n. 12.234 del 2 dicembre 1999 è determinato nelle seguenti misure:

4/1 - per le offerte pubbliche di acquisto residuali di cui all'art. 108 del d.lgs. n. 58/98, è pari ad una quota fissa di L. 10 milioni;

4/2 - per le sollecitazioni all'investimento aventi ad oggetto prodotti finanziari che conferiscono, dietro pagamento di un premio, il diritto di percepire la differenza

monetaria tra un valore prestabilito ed il valore di mercato dell'attivita' sottostante, è pari ad una quota fissa di L. 5 milioni per ogni programma di emissione rappresentato nel prospetto informativo, maggiorata di L. 500.000 per ogni *tranche* di emissione (serie di titoli, distintamente individuati, contraddistinta da un differente valore teorico prestabilito);

4/3 - per le sollecitazioni all'investimento aventi ad oggetto buoni di acquisto o di sottoscrizione di prodotti finanziari, è pari all'1% del controvalore dell'offerta;

4/4 - per le altre sollecitazioni all'investimento, per le altre offerte pubbliche di acquisto e per le offerte pubbliche di scambio, è pari ad una quota fissa di L. 5 milioni maggiorata, nel caso di offerte aventi controvalore superiore a L. 25 miliardi, dello 0,02% del controvalore eccedente tale importo.

La misura del contributo indicata nei precedenti punti 4/2, 4/3 e 4/4 e' maggiorata di L. 3 milioni nel caso di annunci pubblicitari trasmessi alla Consob, ai sensi dell'art. 101, comma 1, del d.lgs. n. 58/98, in data antecedente a quella di deposito del prospetto informativo. Tale maggiorazione è elevata a L. 5 milioni ove la diffusione di detti annunci pubblicitari sia da realizzare attraverso piu' mezzi di comunicazione di massa.

5. Ai fini del computo del contributo riferito alle offerte di cui al comma 4, punti 4/3 e 4/4, per controvalore dell'offerta si intende il controvalore dell'offerta al pubblico in Italia. Tale controvalore è determinato con riferimento al prezzo d'offerta del prodotto finanziario indicato nel prospetto o documento informativo. Qualora nel prospetto o documento informativo sia indicato un intervallo di prezzi, si considera quello minimo. Nel caso in cui non venga indicato alcun prezzo, si considera il valore nominale del prodotto offerto, ovvero la media dei prezzi degli ultimi 3 mesi se il prodotto offerto è già negoziato in mercati regolamentati italiani. L'importo definitivo del contributo dovuto è computato con riferimento al prezzo definitivo d'offerta, nonchè al quantitativo effettivamente collocato o acquistato qualora lo stesso risulti superiore a quello indicato al momento dell'inizio dell'offerta. Per le offerte pubbliche di scambio il controvalore dell'operazione è determinato con riferimento al valore dei titoli richiesti indicato nel prospetto o documento informativo. Per le sollecitazioni all'investimento aventi ad oggetto cambiali finanziarie o altri prodotti finanziari emessi sulla base di programmi di emissione annuali, il contributo è computato con riferimento al controvalore complessivo dei titoli ricompresi nel programma di emissione.

6. Il contributo riferito alle offerte di cui al comma 4, punti 4/1 e 4/2, è per intero versato alla Consob antecedentemente alla comunicazione ex art. 94 ovvero ex art. 102 del d.lgs. n. 58/98, con le modalità che verranno stabilite con il provvedimento di cui all'art. 1, comma 2. Alla predetta comunicazione è allegata, a pena di irricevibilità, copia della documentazione attestante il versamento ovvero dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante il versamento medesimo e contenente gli elementi che saranno stabiliti con il predetto provvedimento.

7. Il contributo riferito alle offerte di cui al comma 4, punti 4/3 e 4/4 è versato alla Consob, con le modalità che verranno stabilite con il provvedimento di cui all'art. 1, comma 2, per il 40% dell'importo dovuto, antecedentemente alla comunicazione ex art. 94 ovvero ex art. 102 del d.lgs. n. 58/98 e, per la restante quota, comprensiva anche dell'adeguamento

derivante dall'eventuale modifica del prezzo di riferimento intervenuta prima della data di inizio dell'offerta, entro tale ultima data. Copia della documentazione attestante il versamento del 40% e' allegata alla comunicazione predetta, a pena di irricevibilità. Copia della documentazione attestante il versamento della restante quota è trasmessa alla Consob entro la data di inizio dell'offerta. L'importo relativo all'adeguamento derivante da modifiche del prezzo o della quantità offerta intervenute successivamente all'inizio dell'offerta stessa, è versato entro cinque giorni dalla chiusura della medesima, con le modalità che verranno stabilite con il provvedimento di cui all'art. 1, comma 2. Nello stesso termine è trasmessa alla Consob copia della documentazione attestante il versamento. Qualora l'offerta non abbia luogo, per qualsiasi motivo, la restante quota non e' più dovuta. In tal caso resta fermo l'obbligo di conguaglio relativamente alla quota fissa di L. 5 milioni prevista per le offerte di cui al comma 4, punto 4/4, da adempiersi contestualmente alla comunicazione alla Consob del ritiro dell'offerta, allegando a detta comunicazione copia della documentazione attestante il versamento.

Il contributo riferito alle sollecitazioni all'investimento aventi ad oggetto cambiali finanziarie o altri prodotti finanziari emessi sulla base di programmi di emissione annuali è versato, per il 40% dell'importo dovuto, antecedentemente alla comunicazione ex art. 94 del d.lgs. n. 58/98 e con riferimento al controvalore complessivo dei titoli oggetto del programma. Per la restante quota, e fino a concorrenza dell'intero ammontare del contributo dovuto, l'importo è versato al momento delle singole emissioni e con riferimento a ciascuna di esse.

In luogo della copia della documentazione attestante i versamenti, gli interessati possono produrre dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante i versamenti medesimi e contenente gli elementi che saranno stabiliti con il provvedimento di cui all'art. 1, comma 2.

8. Il «contributo di vigilanza» dovuto dai soggetti di cui all'art. 3, lettere da *a)* ad *n)*, della delibera n. 12.234 del 2 dicembre 1999 è versato alla Consob con le modalità e nei termini che verranno stabiliti con il provvedimento di cui all'art. 1, comma 2. Con lo stesso provvedimento verranno stabilite le modalità di versamento alla Consob del «contributo di vigilanza» dovuto dai soggetti di cui alla lett. *o)* del predetto articolo 3.

Articolo 4
Contributo sulle negoziazioni

1. Il «contributo sulle negoziazioni» dovuto, per l'esercizio 2000, dai soggetti indicati nell'art. 4, commi 1 e 2, della delibera n. 12.234 del 2 dicembre 1999, è determinato nella seguente misura:

Mercati	Misura del contributo
Mercato telematico azionario (MTA), Mercato ristretto e Nuovo mercato gestiti dalla Borsa Italiana s.p.a.	L. 4 per milione di controvalore negoziato

2. Il contributo di cui al comma 1 è dovuto da ciascun soggetto contraente. Nei contratti eseguiti con l'intervento di un solo intermediario il contributo è da questi dovuto in misura doppia.

3. Ciascun soggetto non è tenuto a versare importi complessivamente superiori, per l'intero esercizio 2000, a L. 300 milioni.

4. Il contributo è versato alla Consob con le modalità e nei termini che verranno stabiliti con il provvedimento di cui all'art. 1, comma 2.

Articolo 5
Disposizioni finali

1. Il presente provvedimento si applica, salvo conguaglio, fino alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica dell'omologo provvedimento relativo all'esercizio 2001.

2. Il presente provvedimento sarà pubblicato, oltre che nel Bollettino della Consob, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Roma, 2 dicembre 1999

Il presidente: SPAVENTA

00A0889

DELIBERAZIONE 26 gennaio 2000.

Modalità e termini di versamento delle contribuzioni dovute, ai sensi dell'art. 40 della legge n. 724/1994, per l'esercizio 2000. (Deliberazione n. 12347).

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA

VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216 e le successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l'art. 40 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, introduttivo del nuovo sistema di finanziamento della Consob, che prevede la corresponsione alla stessa di contribuzioni da parte dei soggetti tenuti in relazione ai servizi da essa resi in base a disposizioni di legge;

VISTA la propria delibera n. 12.234 del 2 dicembre 1999, resa esecutiva con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 gennaio 2000, con la quale si è provveduto a determinare, per l'esercizio 2000, le tipologie delle suddette contribuzioni («corrispettivo istruttorio», «corrispettivo per la partecipazione ad esami», «contributo di vigilanza», «contributo sulle negoziazioni») ed i soggetti tenuti al relativo pagamento;

VISTA la propria delibera n. 12.235 del 2 dicembre 1999, resa esecutiva con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 gennaio 2000, con la quale si è provveduto a determinare, per l'esercizio 2000, la misura delle suddette contribuzioni;

ATTESO che la citata delibera n. 12.235/2.12.1999 demanda a successivo provvedimento la definizione delle modalità di versamento delle contribuzioni predette, nonché la definizione dei termini di versamento delle stesse che non risultino già stabiliti dalla medesima delibera n. 12.235/2.12.1999;

RITENUTO, conseguentemente, di provvedere alla definizione delle modalità e, ove occorra, dei termini di versamento delle contribuzioni dovute, per l'esercizio 2000, ai sensi della citata delibera n. 12.234/2.12.1999:

D E L I B E R A :

Articolo 1
Corrispettivo istruttorio

1. Il versamento del «corrispettivo istruttorio» dovuto dai soggetti indicati nell'art. 1 della delibera n. 12.234 del 2 dicembre 1999 dev'essere effettuato con le seguenti modalità alternative:

- bonifico bancario sul conto corrente n. 11170.33 intestato a «Consob/Gestione contribuzioni, Via Isonzo 19/*d-e*, 00198 Roma», presso Banca di Roma/Agenzia n. 116, Via Piave 88, 00187 Roma - Cod. 3002.3 - Cab 03260.7;

- versamento sul conto corrente postale n. 54194006 intestato a «Consob/Gestione contribuzioni, Via Isonzo. 19/*d-e*, 00198 Roma», utilizzando bollettini di versamento a quattro sezioni.

2. All'atto del pagamento devono essere tassativamente indicati i seguenti dati relativi al soggetto tenuto al versamento, che dovranno risultare dalla documentazione attestante il versamento stesso:

- nome e cognome (persone fisiche) o denominazione (persone giuridiche);
- codice fiscale (persone fisiche e giuridiche residenti in Italia);
- indirizzo (persone fisiche) o sede legale (persone giuridiche);
- codice della causale del versamento;
- descrizione della causale del versamento.

3. Il codice e la descrizione delle causali di versamento, da utilizzare ai fini di quanto stabilito nel comma precedente, sono riportati nella tabella allegata alla presente delibera della quale costituisce parte integrante.

4. Per i pagamenti effettuati mediante bonifico bancario, i dati di cui al comma 2 devono essere riportati come segue:

- il codice fiscale, unitamente al nome e cognome ovvero alla denominazione, nella sezione del modulo di bonifico che prevede l'indicazione delle informazioni anagrafiche del soggetto tenuto al versamento;

- il codice e la descrizione della causale del versamento, nella sezione del modulo di bonifico che prevede l'indicazione di informazioni per il destinatario.

5. Per i pagamenti effettuati mediante versamento sul conto corrente postale, il codice fiscale del soggetto tenuto al pagamento ed il codice e la descrizione della causale del versamento devono essere riportati sul retro del bollettino a quattro sezioni, nell'apposito «spazio per la causale del versamento».

6. Resta fermo il termine di versamento risultante dall'art. 1, comma 2, della delibera n. 12.235 del 2 dicembre 1999, nonchè quello stabilito al comma 3 dello stesso art. 1 della delibera n. 12.235 relativo al corrispettivo dovuto dai soggetti indicati nell'art. 1, lett. *d)*, della delibera n. 12.234 del 2 dicembre 1999.

Articolo 2
Corrispettivo per la partecipazione ad esami

1. Il versamento del «corrispettivo per la partecipazione ad esami» dovuto dai soggetti indicati nell'art. 2 della delibera n. 12.234 del 2 dicembre 1999 dev'essere effettuato con le stesse modalità stabilite nel precedente art. 1, commi da 1 a 5.

2. Resta fermo il termine di versamento risultante dall'art. 2, comma 2, della delibera n. 12.235 del 2 dicembre 1999.

Articolo 3
Contributo di vigilanza

1. Il versamento del «contributo di vigilanza» dovuto dai soggetti indicati nell'art. 3, lettere *a), b), c), d), e), g), l), m) ed n) [esclusi gli organismi di investimento collettivo soggetti all'applicazione dell'art. 42, commi 1 e 5, del d.lgs. 24.2.1998, n. 58 ed i soggetti esteri istitutori di fondi pensione aperti di cui all'art. 9, comma 1, del d.lgs. 21.4.1993, n. 124]*, della delibera n. 12.234 del 2 dicembre 1999 dev'essere effettuato entro il 15 aprile 2000. Ai fini del versamento dev'essere utilizzato esclusivamente l'apposito modulo precompilato (MAV) che verrà spedito, entro il 15 marzo 2000, all'indirizzo dei soggetti tenuti alla contribuzione.

2. Se non in possesso dell'apposito modulo precompilato (MAV) ed esclusivamente nei dieci giorni che precedono la scadenza del versamento del contributo, i soggetti indicati nel comma 1 possono effettuare il versamento stesso presso qualunque sportello della Banca di Roma sul territorio nazionale, comunicando per iscritto allo sportello prescelto i seguenti dati identificativi del soggetto tenuto alla contribuzione: *a)* nome e cognome (persone fisiche) o denominazione sociale (persone giuridiche); *b)* il codice fiscale, ovvero il «codice utente» con cui il soggetto è identificato dalla Consob acquisibile dagli interessati presso la sede della Consob stessa (*tel. 068477623*).

3. Nei 10 giorni che precedono la scadenza del versamento del contributo i soggetti indicati nel comma 1 possono altresì acquisire il MAV tramite rete Internet. A tal fine le necessarie istruzioni per ottenerne la stampa in locale saranno rese note, entro il 15 marzo 2000, attraverso il Notiziario settimanale-Consob Informa e sul sito istituzionale della Consob (www. consob.it). Copia delle istruzioni verrà trasmessa alle Associazioni di categoria interessate.

4. Il versamento del «contributo di vigilanza» dovuto dai soggetti indicati nell'art. 3, lett. *f)*, della delibera n. 12.234 del 2 dicembre 1999, dev'essere effettuato:

a) entro il 29 febbraio 2000, qualora il bilancio chiuso nel 1999 sia stato approvato non più tardi del trentesimo giorno antecedente alla data di pubblicazione della presente delibera nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica;

b) entro il trentesimo giorno dalla data di approvazione del bilancio chiuso nel 1999, negli altri casi.

5. Il versamento di cui al comma 4 dev'essere effettuato con le modalità stabilite nel precedente art. 1, commi da 1 a 5. Nel termine di versamento di cui alle lettere *a)* e *b)* del medesimo comma 4, copia della documentazione attestante il versamento stesso, ovvero dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante il pagamento, corredata di apposita tabella esplicativa del computo del contributo, è trasmessa alla Consob. La tabella deve essere predisposta in conformità allo schema definito con comunicazione Consob n. 99009588 del 12 febbraio 1999.

6. Il versamento del «contributo di vigilanza» dovuto dai soggetti indicati nell'art. 3, lettere *h)* ed *i)*, della delibera n. 12.234 del 2 dicembre 1999 dev'essere effettuato entro il 29 febbraio 2000 con le modalità stabilite nel precedente art. 1, commi da 1 a 5.

7. Il versamento del «contributo di vigilanza» dovuto dai soggetti indicati nell'art. 3, lett. *n)*, *[limitatamente agli organismi di investimento collettivo soggetti all'applicazione dell'art. 42, commi 1 e 5, del d.lgs. 24.2.1998, n. 58 ed ai soggetti esteri istitutori di fondi pensione aperti di cui all'art. 9, comma 1, del d.lgs. 21.4.1993, n. 124]*, della delibera n. 12.234 del 2 dicembre 1999 dev'essere effettuato, entro il 15 aprile 2000, mediante bonifico bancario da disporre a seguito di apposito avviso di pagamento che sarà spedito, entro il 15 marzo 2000, all'indirizzo dei soggetti tenuti alla contribuzione.

8. L'avviso di pagamento di cui al precedente comma conterrà, tra l'altro, il «codice utente» con il quale il soggetto è identificato dalla Consob, il codice della causale del versamento e la descrizione della causale del versamento. Detti elementi, unitamente alla denominazione del soggetto, devono essere tassativamente riportati sul modulo di bonifico bancario come segue: *a)* la denominazione, nella sezione del modulo di bonifico che prevede l'indicazione delle informazioni anagrafiche relative al soggetto tenuto al versamento; *b)* il «codice utente» ed il codice e la descrizione della causale del versamento, nella sezione del modulo di bonifico che prevede l'indicazione di informazioni per il destinatario. Il bonifico bancario dev'essere effettuato sul conto corrente n. 11236.37 intestato a «Consob/Gestione contribuzioni, Via Isonzo 19/*d-e*, 00198 Roma», presso Banca di Roma/Agenzia n. 116, Via Piave 88, 00187 Roma (Italia) - Cod. 3002.3 - Cab 03260.7.

9. Il versamento del «contributo di vigilanza» dovuto dai soggetti indicati nell'art. 3, lett. *o)*, della delibera n. 12.234 del 2 dicembre 1999 dev'essere effettuato con le modalità stabilite nel precedente art. 1, commi da 1 a 5. Restano fermi i termini di versamento risultanti dall'art. 3, commi 6 e 7, della delibera n. 12.235 del 2 dicembre 1999.

Articolo 4
Contributo sulle negoziazioni

1. Il versamento del «contributo sulle negoziazioni» dovuto dai soggetti indicati nell'art. 4, commi 1 e 2, della delibera n. 12.234 del 2 dicembre 1999 per le negoziazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari trattati nel Mercato telematico azionario (MTA), nel Mercato ristretto e nel Nuovo mercato, dev'essere effettuato in relazione alle negoziazioni effettuate in ciascuno dei mesi da gennaio a dicembre 2000 ed entro il termine del secondo mese successivo a quello di riferimento.

2. Ad eccezione di quanto previsto nel comma successivo, ai fini del versamento dev'essere utilizzato esclusivamente l'apposito modulo precompilato (MAV) che verrà spedito, entro il mese successivo a quello di riferimento, all'indirizzo dei soggetti tenuti alla contribuzione. Si applica il comma 2 del precedente art. 3.

3. Relativamente ai soggetti esteri privi di recapito nel territorio della Repubblica, il versamento dev'essere effettuato mediante bonifico bancario da disporre a seguito di apposito avviso di pagamento che sarà spedito, entro il mese successivo a quello di riferimento, all'indirizzo dei soggetti tenuti alla contribuzione. Per gli elementi da riportare nel modulo di bonifico bancario e per le modalità di versamento si applica il comma 8 del precedente art.3.

Articolo 5
Riscossione coattiva e interessi di mora

1. Le modalità di pagamento indicate nella presente delibera sono tassative. Il mancato pagamento delle contribuzioni entro i termini stabiliti comporterà l'avvio della procedura di riscossione coattiva ai sensi dell'art. 40 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come integrato dall'art. 65 del d.lgs. 23 luglio 1996, n. 415, e l'applicazione degli interessi di mora nella misura legale.

Articolo 6
Dichiarazione sostitutiva di certificazione

1. Ai sensi delle disposizioni della delibera n. 12.235 del 2 dicembre 1999, in luogo dell'inoltro alla Consob, ove previsto, della documentazione attestativa del versamento, i soggetti tenuti al pagamento possono trasmettere una dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante il pagamento medesimo, contenente gli elementi desumibili dal modulo allegato alla presente delibera della quale costituisce parte integrante.

Articolo 7
Disposizioni finali

1. Il presente provvedimento si applica fino alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica dell'omologo provvedimento relativo all'esercizio 2001.

2. Il presente provvedimento verrà pubblicato, oltre che nel Bollettino della Consob, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Roma, 26 gennaio 2000

Il presidente: SPAVENTA

TABELLA CODICI E DESCRIZIONI DELLE CAUSALI

Corrispettivo istruttorio

Codice causale	Descrizione causale	Soggetti tenuti alla corresponsione	Misura del contributo
CSA1	**art. 1, lett. a), n. 1, delibera n. 12.234/99**	Societa' istanti *[prima autorizzazione all'esercizio di servizi di investimento]*	L. 5 milioni
CSA2	**art. 1, lett. a), n. 2, delibera n. 12.234/99**	Sim istanti *[successive autorizzazioni]*	L. 1 milione
CSB1	**art. 1, lett. b), delibera n. 12.234/99**	Imprese di investimento comunitarie *[autorizzazione all'esercizio di servizi non ammessi al mutuo riconoscimento]*	L. 1 milione
CSC1	**art. 1, lett. c), n. 1, delibera n. 12.234/99**	Imprese di investimento extracomunitarie *[prima autorizzazione all'esercizio di servizi di investimento e di servizi accessori]*	L. 5 milioni
CSC2	**art. 1, lett. c), n. 2, delibera n. 12.234/99**	Imprese di investimento extracomunitarie *[successive autorizzazioni]*	L. 1 milione
CSD1	**art. 1, lett. d), delibera n. 12.234/99**	Sim istanti *[rilascio intesa alla COVIP per l'autorizzazione alla costituzione e gestione di fondi pensione aperti]*	L. 1 milione
CSE1	**art. 1, lett. e), delibera n. 12.234/99**	Societa' istanti *[iscrizione all'Albo delle società di revisione]*	L. 5 milioni
CSF1	**art. 1, lett. f), delibera n. 12.234/99**	Persone fisiche istanti *[iscrizione all'Albo dei promotori finanziari]*	L. 500.000
CSG1	**art. 1, lett. g), delibera n. 12.234/99**	Committenti e Associazioni di azionisti *[controllo documentazione per la sollecitazione e per la raccolta di deleghe di voto]*	L. 1 milione
CSH1	**art. 1, lett. h), n. 1, delibera n. 12.234/99**	Societa' istanti *[autorizzazione all'esercizio di mercati regolamentati]*	L. 25 milioni
CSH2	**art. 1, lett. h), n. 2, delibera n. 12.234/99**	Societa' mercato istanti *[approvazione di modifiche del regolamento del mercato]*	L. 10 milioni
CSK1	**art. 1, lett. i), delibera n. 12.234/99**	Societa' mercato istanti *[rilascio nulla-osta per l'avvio della procedura di riconoscimento di mercati nazionali da parte di Autorità extracomunitarie]*	L. 5 milioni
CSL1	**art. 1, lett. l), delibera n. 12.234/99**	Gestori di mercati esteri *[riconoscimento mercati esteri]*	L. 10 milioni
CSM1	**art. 1, lett. m), delibera n. 12.234/99**	Monte Titoli s.p.a. *[approvazione di modifiche del regolamento dei servizi e delle condizioni contrattuali]*	L. 10 milioni
CSN1	**art. 1, lett. n), delibera n. 12.234/99**	SGR, Sicav e OIC di cui all'art. 42, comma 5, del d.lgs. n. 58/98 *[deposito/aggiornamento del prospetto informativo]*	L. 2 milioni
CSO1	**art. 1, lett. o), delibera n. 12.234/99**	OIC di cui all'art. 42, comma 1, del d.lgs n. 58/98 *[deposito/aggiornamento del prospetto informativo]*	L. 2 milioni
CSP1	**art. 1, lett. p), delibera n. 12.234/99**	Soggetti istitutori di fondi pensione aperti *[deposito/aggiornamento del prospetto informativo]*	L. 2 milioni
CSQ1	**art. 1, lett. q), delibera n. 12.234/99**	Soggetti che trasmettono annunci pubblicitari *[controllo annunci pubblicitari riguardanti sollecitazioni all'investimento]*	L. 1 milione

Corrispettivo per la partecipazione ad esami

Codice causale	Descrizione causale	Soggetti tenuti alla corresponsione	Misura del contributo
CEA1	art. 2, delibera n. 12.234/99	Persone fisiche istanti *[prove valutative per l'iscrizione all'Albo dei promotori finanziari]*	L. 150.000

Contributo di vigilanza

Codice causale	Descrizione causale	Soggetti tenuti alla corresponsione	Misura del contributo
CVA1	art. 3, lett. a), delibera n. 12.234/99	Sim iscritte nell'Albo (incluse le fiduciarie)	L. 2 milioni per ciascun servizio di investimento autorizzato alla data del 2.1.2000
CVB1	art. 3, lett. b), delibera n. 12.234/99	Banche autorizzate ex art. 19, comma 4, ed ex art. 200, comma 4, del d.lgs. n. 58/98	L. 2 milioni per ciascun servizio di investimento autorizzato alla data del 2.1.2000
CVC1	art. 3, lett. c), delibera n. 12.234/99	Società di gestione del risparmio che alla data del 2.1.2000 abbiano esperito con esito positivo le procedure previste dal regolamento della Banca d'Italia ex art. 34, comma 3, del d.lgs. n. 58/98	L. 2 milioni per il servizio di gestione individuale di portafogli di investimento
CVD1	art. 3, lett. d), delibera n. 12.234/99	Intermediari finanziari di cui all'art. 107, comma 1, del d.lgs. n. 385/93	L. 2 milioni per ciascun servizio di investimento autorizzato alla data del 2.1.2000
CVE1	art. 3, lett. e), delibera n. 12.234/99	Agenti di cambio iscritti nel ruolo unico di cui all'art. 201, comma 6, del d.lgs. n. 58/98	L. 2 milioni
CVE2	art. 3, lett. e), delibera n. 12.234/99	Agenti di cambio iscritti nel ruolo speciale di cui all'art. 201, comma 5, del d.lgs. n. 58/98	L. 1 milione
CVF1	art. 3, lett. f), delibera n. 12.234/99	Società di revisione iscritte nell'albo	4% dell'ammontare dei ricavi da corrispettivi per attività di revisione, come da art. 3, comma 2, delibera n. 12.235/99
CVG1	art. 3, lett. g), delibera n. 12.234/99	Promotori finanziari iscritti nell'Albo	L. 240.000
CVH1	art. 3, lett. h), delibera n. 12.234/99	Borsa Italiana s.p.a.	L. 2 miliardi
CVH3	art. 3, lett. h), delibera n. 12.234/99	Mts s.p.a.	L. 60 milioni
CVK1	art. 3, lett. i), delibera n. 12.234/99	Cassa di Compensazione e Garanzia s.p.a.	L. 200 milioni
CVL1	art. 3, lett. l), delibera n. 12.234/99	Emittenti strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni nei mercati regolamentati nazionali	come da art. 3, comma 3, delibera n. 12.235/99
CVM1	art. 3, lett. m), delibera n. 12.234/99	Emittenti azioni e obbligazioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante iscritti nell'elenco Consob	L. 2 milioni

...segue: *Contributo di vigilanza*

CVN1	art. 3, lett. n), delibera n. 12.234/99	SGR (fondi mobiliari aperti)	L. 2 milioni per ogni fondo o comparto operativo alla data del 2.1.2000
CVN2	art. 3, lett. n), delibera n. 12.234/99	SGR (fondi mobiliari chiusi)	L. 2 milioni per ogni fondo o comparto operativo alla data del 2.1.2000
CVN3	art. 3, lett. n), delibera n. 12.234/99	SGR (fondi immobiliari)	L. 2 milioni per ogni fondo o comparto operativo alla data del 2.1.2000
CVN4	art. 3, lett. n), delibera n. 12.234/99	Sicav	L. 2 milioni per ogni fondo o comparto operativo alla data del 2.1.2000
CVN5	art. 3, lett. n), delibera n. 12.234/99	OIC esteri armonizzati ex art. 42, comma 1, del d.lgs. n. 58/98	L. 2 milioni per ogni fondo o comparto operativo alla data del 2.1.2000
CVN6	art. 3, lett. n), delibera n. 12.234/99	OIC esteri non armonizzati ex art. 42, comma 5, d.lgs. n. 58/98	L. 2 milioni per ogni fondo o comparto operativo alla data del 2.1.2000
CVN7	art. 3, lett. n), delibera n. 12.234/99	Soggetti istitutori fondi pensione aperti	L. 2 milioni per ogni fondo o comparto operativo alla data del 2.1.2000
CVO1	art. 3, lett. o), delibera n. 12.234/99	Soggetti proponenti OPA residuale	come da art. 3, comma 4, punto 4/1, delibera n. 12.235/99
CVO2	art. 3, lett. o), delibera n. 12.234/99	Soggetti offerenti prodotti finanziari che danno diritto al pagamento di un differenziale *(covered warrant)*	come da art. 3, comma 4, punto 4/2, delibera n. 12.235/99
CVO3	art. 3, lett. o), delibera n. 12.234/99	Soggetti offerenti buoni di acquisto/sottoscrizione di prodotti finanziari *(warrant)*	come da art. 3, comma 4, punto 4/3, delibera n. 12.235/99
CVO4	art. 3, lett. o), delibera n. 12.234/99	Soggetti proponenti sollecitazioni all'investimento diverse da quelle aventi ad oggetto *warrant* o *covered warrant*; Soggetti proponenti OPA diverse da quella residuale; Soggetti proponenti offerte pubbliche di scambio; Soggetti che chiedono il riconoscimento del prospetto informativo ex art. 98 del d.lgs. n. 58/98	come da art. 3, comma 4, punto 4/4, delibera n. 12.235/99
CVO5	art. 3, lett. o), delibera n. 12.234/99	Soggetti offerenti *[maggiorazione per annunci pubblicitari]*	come da art. 3, comma 4, secondo cpv, delibera n. 12.235/99

Contributo sulle negoziazioni

Codice causale	Descrizione causale	Soggetti tenuti alla contribuzione	Oggetto della negoziazione	Misura del contributo
CNA1	art. 4, delibera n. 12.234/99	Soggetti ammessi alle negoziazioni, nonchè soggetti non ammessi alle negoziazioni limitatamente alle transazioni di strumenti finanziari trattati nei mercati regolamentati effettuate al di fuori degli stessi secondo le modalità operative della *best execution* e dei *blocchi*	Strumenti finanziari trattati nel Mercato telematico azionario (MTA), nel Mercato Ristretto e nel Nuovo mercato	L. 4 per milione di controvalore negoziato

Modulo

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (Art. 1, comma 1, lettera b, del D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403)	
Con la presente dichiarazione sostitutiva si attesta il versamento delle contribuzioni dovute ai sensi delle delibere Consob n. 12.234 e n. 12.235 del 2 dicembre 1999, effettuato da:	
Nome e Cognome/Denominazione sociale:	
Codice fiscale (per residenti): ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐	
Indirizzo/Sede:	
Importo in Lire:	Importo in Euro:
CODICE CAUSALE (1): ☐☐☐☐	
DESCRIZIONE CAUSALE (1):	
INFORMAZIONI RELATIVE ALLE MODALITA' DI PAGAMENTO (2)	
conto corrente bancario: ☐ Banca Mittente - Filiale/Agenzia: Data ordine: Data valuta:	conto corrente postale: ☐ Ufficio Postale (luogo e provincia): Data del versamento:
Il dichiarante è consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci dichiarazioni (art. 26, Legge 4 gennaio 1968, n. 15).	
Data, ____________________	**Il/La Dichiarante** ____________________
Esente da autentica di firma ai sensi dell'art. 3, comma 10, della Legge n. 127/1997 ed esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 14, Tabella, Allegato B, D.P.R. n.642/1972.	

Il modulo dev'essere compilato in ogni sua parte.

---

(1) Il codice e la descrizione delle causali di versamento sono riportati nella tabella allegata alla presente delibera n. 12.347/26.1.2000.

(2) Barrare la casella relativa alla modalità di pagamento prescelta (bonifico bancario/versamento postale).

00A0890

UNIVERSITÀ «LA SAPIENZA» DI ROMA

DECRETO RETTORALE 4 gennaio 2000.

Nuovo ordinamento degli studi relativo alla scuola di specializzazione in farmacologia presso la facoltà di medicina e chirurgia.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi La Sapienza di Roma, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2319, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Vista la nota di indirizzo del M.U.R.S.T. del 16 giugno 1998;

Vista la legge n. 4/1999;

Vista la delibera del senato accademico del 29 ottobre 1999;

Visto il nuovo statuto dell'Università degli studi di Roma «La Sapienza» emanato con decreto rettorale 16 novembre 1999;

Sentito il direttore amministrativo;

Decreta:

Nel regolamento didattico dell'Università «La Sapienza», previsto dall'art. 21 dello statuto emanato con decreto rettorale 16 novembre 1999, viene introdotto il nuovo ordinamento degli studi relativo alla scuola di specializzazione in farmacologia.

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN FARMACOLOGIA

1. La scuola di specializzazione in farmacologia risponde alle norme generali delle scuole di specializzazione dell'area medica.

2. La scuola ha lo scopo di fornire le competenze professionali specifiche per lo studio dei farmaci a livello sperimentale preclinico e nell'uomo, e in particolare le metodologie strumentali e laboratoristiche per la valutazione degli effetti dei farmaci, lo studio della farmacocinetica, la determinazione e il controllo delle posologie e la rilevazione e valutazione delle reazioni tossicologiche.

La scuola è articolata in quattro indirizzi:

a) farmacologia clinica;

b) chemioterapia;

c) farmacologia applicata;

d) tossicologia.

Gli indirizzi *a)* e *b)* sono riservati ai laureati in medicina e chirurgia; agli indirizzi *c)* e *d)* possono accedere anche i laureati in farmacia, chimica e tecnologia farmaceutiche, scienze biologiche e veterinaria.

3. La scuola rilascia il titolo di specialista in farmacologia.

4. Il corso ha la durata di 4 anni.

5. Concorrono al funzionamento della scuola le strutture della Facoltà di medicina e chirurgia e quelle del S.S.N. individuate nei protocolli d'intesa di cui all'art. 6 del D.L.vo n. 502/1992 d il relativo personale universitario appartenente ai settori scientifico disciplinari di cui alla Tab. A e quello dirigente del S.S.N. delle corrispondenti aree funzionali e discipline.

6. Il numero massimo degli specializzandi che possono essere ammessi è di 5 per ogni anno di corso per un totale di 20.

TABELLA *A - Aree di addestramento professionalizzante e relativi settori scientifico-disciplinari.*

A. *Area propedeutica.*

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire conoscenze fondamentali sulle basi fisiologiche, biochimiche e molecolari dell'azione dei farmaci, sulle metodologie per la valutazione degli effetti farmacologici e lo studio del loro destino nell'organismo e le conoscenze teorico pratiche per lo studio dei farmaci nell'individuo e nella popolazione.

Settori: E07X Farmacologia generale, molecolare, cellulare, farmacocinetica, chemioterapia, tossicologia, immunofarmacologia, saggi e dosaggi farmacologici; E05A Biochimica; E05B Biochimica clinica; E06A Fisiologia umana; F01X Statistica medica; F04A Patologia generale; F05X Microbiologia e Microbiologia clinica; K05A Sistemi di elaborazione delle informazioni.

B. *Area della Farmacologia.*

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire conoscenze avanzate in tema di farmacologia generale, cellulare, molecolare, di immunofarmacologia, di tossicologia generale, di chemioterapia generale e di farmacocinetica. In particolare l'approfondimento delle conoscenze deve riguardare il meccanismo d'azione dei farmaci appartenenti ai principali gruppi terapeutici e dei tossici e le loro proprietà farmacotossicologiche e farmacocinetiche.

Settori: E07X Farmacologia generale, molecolare, cellulare, farmacocinetica, chemioterapia, tossicologia, immunofarmacologia, saggi e dosaggi farmacologici.

C. *Area della Farmacologia Clinica.*

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le conoscenze necessarie per la valutazione clinica dell'effetto dei farmaci sull'uomo e per l'interpretazione delle rilevazioni di semeiotica funzionale e strumentale ai fini della sperimentazione farmacologica e dell'impiego terapeutico. Deve acquisire competenze di farmacocinetica clinica necessarie per il monitoraggio terapeutico in funzione dell'individualizzazione dei regimi terapeutici, tenuto conto delle diverse condizioni fisiopatologiche e delle diverse età. Inoltre deve acquisire competenze di legislazione sanitaria concernente la sperimentazione farmacologica nell'uomo, sull'organizzazione del laboratorio di farmacologia clinica, sulla predisposizione e valutazione di protocolli per la sperimentazione clinica di farmaci e per l'effettuazione di rilevazioni di farmacoepidemiologia, farmacosorveglianza e farmacoeconomia.

Settori: E07X Farmacologia clinica, chemioterapia, tossicologia, neuropsicofarmacologia, farmacocinetica; E05B Biochimica clinica; F07A Medicina interna; F01X Statistica medica; F04B Patologia clinica; F07A Immunologia clinica e allergologia; F22B Bioetica e legislazione.

D. *Area della Chemioterapia.*

Obiettivo: lo specializzando deve completare le nozioni di base relative alla microbiologia, infettivologia, oncologia ed immunologia. Deve approfondire le conoscenze degli effetti, indicazioni e modalità di impiego dei chemioterapici antivirali, antibatterici, antimicotici, antiprotozoari, antiparassitari, antiblastici e dei farmaci immunomodulanti. Deve apprendere le metodologie di indagine, di valutazione, di monitoraggio dell'attività dei chemioterapici *in vitro* e *in vivo,* in modelli animali e nel paziente. Inoltre deve acquisire competenze di legislazione sanitaria concernente la sperimentazione farmacologica nell'uomo, sulla predisposizione e valutazione di protocolli per la sperimentazione clinica dei farmaci e per l'effettuazione di rilevazioni di farmacoepidemiologia, farmacosorveglianza e farmacoeconomia.

Settori: E07X Chemioterapia, farmacocinetica; F01X Statistica medica; F05X Microbiologia e microbiologia clinica; F07I Malattie infettive; F04C Oncologia medica; F07A Immunologia clinica e allergologia; F22B Bioetica e legislazione.

E. *Area della Farmacologia Applicata.*

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire competenze specifiche per lo studio delle azioni e del meccanismo d'azione dei farmaci su modelli animali, anche in funzione dello sviluppo di nuovi farmaci. In particolare le competenze devono riguardare lo studio dei rapporti struttura-azione, delle interazioni farmacologiche e della farmacocinetica, nonché la organizzazione e conduzione delle sperimentazioni farmacotossicologiche in fase preclinica e il mantenimento e l'utilizzazione degli animali da esperimento.

Settori: E07X Farmacologia, Farmacologia molecolare; E13X Biologia applicata; V33A Farmacologia e tossicologia Veterinaria; C08X Farmaceutico tecnologico applicativo; F22B Bioetica e legislazione.

F. *Area della Tossicologia.*

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire conoscenze avanzate relative alla tossicologia sperimentale, alle metodologie volte alla valutazione qualiquantitativa dei tossici, alla tossicocinetica, alla tossicologia ambientale, alla tossicologia alimentare. Deve inoltre acquisire nozioni di legislazione in campo tossicologico, di farmacoepidemiologia per la conduzione di studi in campo tossicologico comprendenti anche le reazioni avverse ai farmaci, e conoscere l'organizzazione di un laboratorio di tossicologia clinica. I laureati in medicina e chirurgia devono anche acquisire conoscenze di tossicologia clinica per la diagnosi e la terapia di intossicazione acute e croniche incluse le tossicodipendenze e sull'organizzazione dei centri antiveleni.

Settori: E07X Tossicologia, farmacocinetica; F22B Medicina legale; F22C Medicina del lavoro; E03A Ecologia; F01X Statistica medica; F21X Anestesia e rianimazione; F22B Bioetica e legislazione.

TABELLA *B* - *Standard complessivo di addestramento professionalizzante.*

Per essere ammessi all'esame di diploma gli specializzandi devono aver svolto, nei corsi comuni e nei corsi di indirizzo, le seguenti attività:

1) aver collaborato alla esecuzione di esperimenti per la valutazione dell'attività farmacologica *in vitro;*

2) aver collaborato alla esecuzione di esperimenti per la valutazione dell'attività farmacologica *in vivo;*

3) aver collaborato alla progettazione e alla esecuzione di almeno 2 protocolli per lo studio di attività farmacodinamica in modelli sperimentali;

4) aver eseguito almeno 20 consultazioni di banche dati per acquisire informazioni farmacotossicologiche;

a) per l'indirizzo di Farmacologia clinica:

1) aver collaborato alla stesura di almeno 4 protocolli di farmacologia clinica di fasi diverse, e, ove possibile, alla loro realizzazione.

2) aver seguito l'esecuzione di ameno 10 monitoraggi farmacotossicologici durante cicli di terapia e/o aver svolto simulazioni modellistiche di farmacocinetica in condizioni patologiche diverse.

3) aver frequentato per almeno due mesi un laboratorio di analisi chimico-cliniche per acquisire le conoscenze delle metodiche abitualmente utilizzate per la determinazione di farmaci e/o sostanze esogene nei liquidi biologici.

4) aver frequentato per almeno due mesi un reparto internistico per acquisire conoscenze sulle metodiche diagnostiche e sul decorso delle terapie.

5) aver partecipato ad almeno 40 verifiche di trattamento farmacologico con valutazione clinica e strumentale di efficacia e tossicità dei farmaci.

6) aver collaborato almeno ad un aggiornamento di un prontuario terapeutico ospedaliero.

7) aver collaborato alla impostazione di almeno un protocollo di farmaco-sorveglianza in ambiente ospedaliero e/o sul territorio.

8) aver collaborato alla stesura parziale o integrale di documentazione preclinica e clinica per la registrazione di farmaci o quantomeno averne presa dettagliata visione.

b) per l'indirizzo di Chemioterapia:

1) aver collaborato alla stesura di almeno 4 protocolli di farmacologia clinica di chemioterapici di fasi diverse e, ove possibile, alla loro realizzazione.

2) aver seguito l'esecuzione di almeno 10 monitoraggi farmacotossicologici durante cicli di terapia con chemioterapici e/o aver svolto simulazioni modellistiche di farmacocinetica in condizioni patologiche diverse.

3) aver frequentato per almeno due mesi un laboratorio di analisi chimico-cliniche per acquisire le conoscenze delle metodiche abitualmente utilizzate per la determinazione di farmaci e/o sostanze esogene nei liquidi biologici.

4) aver frequentato per almeno due mesi un reparto oncologico o di malattie infettive per acquisire conoscenze sulle metodiche diagnostiche e sul decorso delle terapie.

5) aver seguito personalmente l'itinerario diagnostico terapeutico di almeno 100 pazienti in trattamento chemioterapico.

6) aver collaborato almeno ad un aggiornamento di un prontuario terapeutico ospedaliero.

7) aver collaborato alla impostazione di almeno un protocollo di farmaco-sorveglianza in ambiente ospedaliero e/o sul territorio.

8) aver collaborato alla stesura parziale o integrale di documentazione preclinica e clinica per la registrazione di farmaci o quantomeno averne presa dettagliata visione.

c) per l'indirizzo di Farmacologia applicata:

1) aver partecipato ad almeno uno studio farmacologico, con confronto fra più farmaci, che utilizzi tecniche *in vitro,* e alla raccolta, valutazione e presentazione dei risultati ottenuti.

2) aver partecipato ad almeno uno studio farmacologico, con confronto fra più farmaci, che utilizzi tecniche *in vivo,* e alla raccolta, valutazione e presentazione dei risultati ottenuti.

3) aver collaborato alla progettazione e all'esecuzione di almeno uno studio di farmacinetica nell'animale;

4) aver frequentato per almeno due mesi un laboratorio di analisi chimico-cliniche per acquisire le conoscenze delle metodiche abitualmente utilizzate per la determinazione di farmaci e/o sostanze esogene nei liquidi biologici;

5) aver collaborato alla stesura parziale o integrale di documentazione farmacotossicologica preclinica per la registrazione di farmaci o quantomeno averne presa dettagliata visione.

d) per l'indirizzo di Tossicologia:

1) aver partecipato ad almeno uno studio di tossicità di sostanze xenobiotiche nell'animale;

2) aver partecipato ad almeno uno studio di tossicità di sostanze xenobiotiche *in vitro;*

3) aver partecipato ad almeno uno studio per la valutazione di genotossicità;

4) aver partecipato alla messa a punto di metodologia atta a svelare inquinamento ambientale;

5) aver frequentato per almeno due mesi un laboratorio di analisi chimico-cliniche o tossicologiche per acquisire le conoscenze delle metodiche abitualmente utilizzate per la determinazione di farmaci e xenobiotici nei liquidi biologici;

6) aver collaborato alla stesura parziale o integrale della documentazione tossicologica per la registrazione di farmaci o quantomeno averne presa dettagliata visione;

7) (Limitatamente ai laureati in medicina e chirurgia), aver frequentato un ambulatorio o reparto al quale afferiscano pazienti con intossicazioni acuto e/o croniche.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 gennaio 2000

Il rettore: D'ASCENZO

00A0768

CIRCOLARI

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

CIRCOLARE 25 gennaio 2000, n. **S/850820.**

Criteri e modalità per l'applicazione nel 2000 della legge 29 luglio 1981, n. 394, art. 10, concernente la concessione di contributi finanziari ai consorzi agroalimentari e turistico-alberghieri.

Conformemente all'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, si comunicano i criteri e le modalità secondo i quali il Ministero del commercio con l'estero (di seguito: Ministero) concederà i contributi alle spese che sostengono i consorzi agroalimentari ed i consorzi per le imprese alberghiere e turistiche, ai sensi della legge 29 luglio 1981, n. 394, successivamente modificata dall'art. 4, comma 3, della legge 20 ottobre 1990, n. 304.

Considerato che è previsto il trasferimento alle regioni di parte delle competenze in parola, la presente circolare potrà subire modifiche in relazione a tale evento.

Scopo della concessione dei contributi.

1. Secondo quanto previsto dall'art. 22, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143 (Disposizioni in materia di commercio con l'estero), i contributi concessi dal Ministero del commercio con l'estero sono finalizzati ad incentivare lo svolgimento di specifiche attività promozionali e la realizzazione di progetti volti a favorire, in particolare, l'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese.

Presentazione dell'istanza di ammissione al contributo.

2. Possono richiedere il contributo ai sensi della normativa sopracitata i consorzi e le società consortili, anche in forma cooperativa, aventi come scopo esclusivo la esportazione dei prodotti agro alimentari, nonché i consorzi e le società consortili, anche in forma cooperativa, per le imprese alberghiere e turistiche, limitatamente alle attività volte ad incrementare la domanda turistica estera.

3. La domanda di ammissione al contributo deve essere redatta in bollo secondo il fac-simile allegato (Modello *A*) e inviata al Ministero del commercio con l'estero - D.G. per la promozione degli scambi e per l'internazionalizzazione delle imprese - Div. III, via posta raccomandata o corriere entro e non oltre la data del 15 marzo 2000. Le istanze pervenute successivamente a tale data non saranno ammesse al contributo. Per l'inoltro via posta fa fede la data del timbro postale, mentre per l'inoltro via corriere fa fede la data di consegna allo stesso o, in mancanza, la data di ricezione apposta sulla busta dal Ministero. Copia della domanda deve essere inviata al Ministero delle politiche agricole - D.G. delle politiche agricole, da parte dei consorzi agroalimentari e alla Presidenza del Consiglio - Dipartimento del turismo, da parte dei consorzi turistico alberghieri.

4. Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione dalla quale risulti l'idoneità del consorzio a chiedere il contributo:

copia conforme all'originale dell'atto costitutivo e dello statuto vigente al momento della domanda;

certificato della Camera di commercio rilasciato in data non anteriore a tre mesi rispetto a quella di presentazione al Ministero, attestante che il consorzio risulta svolgere attività e non è soggetto a procedure concorsuali;

elenco delle imprese associate (inclusi i comuni e le associazioni di categoria) con indicazione del settore di attività e del numero di iscrizione nel registro delle imprese;

per i consorzi agro-alimentari delibera della regione (da richiedere ove non sia stata ancora emessa) che individua il consorzio richiedente come specificato dall'art. 10 della legge n. 394/1981; per le cooperative agricole certificato prefettizio ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 14 dicembre 1947, n. 1577.

5. Alla domanda è allegato il programma delle attività promozionali da svolgere nel 2000.

6. Il programma 2000 si articola in progetti, ciascuno dei quali è descritto in una scheda, come da fac-simile allegato (Modello *B*), in modo da presentare analiticamente:

la scelta del mercato estero;

l'obiettivo di ciascun progetto;

la predeterminazione dei relativi indicatori e standard da applicare consuntivamente per misurare i risultati raggiunti;

le azioni promozionali che compongono il progetto (con l'indicazione delle risorse da impiegare, delle fasi, dei modi, dei tempi, dei luoghi);

l'ammontare della spesa da sostenere per ogni azione e la sua natura, da individuare nelle voci da inserire nel bilancio 2000 ai «costi della produzione» (voci da B6 a B14);

il ruolo, anche finanziario, di eventuali partner pubblici e privati;

i vantaggi per i consorziati ed il rapporto costi/benefici.

7. Sono ammissibili al contributo unicamente le azioni promozionali volte a sostenere le esportazioni verso l'estero ed il flusso turistico estero in Italia. In particolare rientrano in tale definizione:

l'attività di informazione mediante predisposizione e stampa di materiale pubblicitario cartaceo o informatico; esercizio di pubblicità sulla stampa estera e sugli altri media, ospitalità a giornalisti, opinion leaders e buyers esteri, ecc.;

l'attività di presentazione dei marchi e dei prodotti mediante la partecipazione a fiere o l'organizzazione di mostre all'estero, le visite di operatori esteri a fiere internazionali italiane, gli incontri tra produttori italiani e distributori esteri, ecc.;

le ricerche di mercato, i sondaggi e gli studi, sul comportamento del trade e dei consumatori all'estero, o destinati alla individuazione dei canali di vendita più idonei;

la presentazione del modello alimentare italiano sui mercati esteri attraverso iniziative tese a diffondere l'informazione sui prodotti tipici e di qualità, come ad esempio le dimostrazioni culinarie, la degustazione, ecc.;

le campagne pubblicitarie dei prodotti tipici;

l'attività di formazione di operatori commerciali e turistici esteri, gli stages, le conventions, ecc., che abbiano per oggetto la diffusione della conoscenza delle tradizioni regionali in materia di cucina, di prodotti tipici, di ospitalità, ecc..

8. Oltre alle spese sostenute per le azioni sopra descritte, possono essere finanziate anche le spese generali e di personale che, sia pure indirettamente, risultino collegate con la buona riuscita dell'iniziativa, limitatamente alla misura massima del 20% delle spese totali di ogni progetto.

9. Il programma dell'attività potrà essere aggiornato o integrato con nuovi progetti dopo la data del 15 marzo 2000, solo se sussistono giustificazioni valide e obiettive; le integrazioni o i nuovi progetti devono essere presentati almeno trenta giorni prima della loro esecuzione, e comunque non oltre il 30 settembre 2000. I progetti presentati dopo tale data non saranno presi in esame.

10. Per essere ritenuto ammissibile al contributo, il programma promozionale deve risultare conforme ai criteri definiti nella presente circolare, deve avere una evidente validità tecnico-economica in termini di promozione delle esportazioni e deve risultare coerente con le linee direttrici del programma promozionale 2000 indicate dal Ministro.

11. Il programma promozionale si intende approvato se entro il 30 giugno 2000 non siano state formulate osservazioni da parte del Ministero.

12. L'erogazione del relativo contributo potrà avvenire su presentazione di rendicontazione entro il 31 marzo dell'anno 2001.

Presentazione della domanda di liquidazione del programma realizzato nel 1999.

13. Ove il consorzio abbia svolto azioni promozionali nel corso del 1999 e queste abbiano avuto l'approvazione del Ministero, il consorzio potrà inoltrare la richiesta di liquidazione del contributo sulle spese effettivamente sostenute. La domanda deve essere redatta in bollo secondo il fac-simile allegato (Modello *C*) e inviata al Ministero del commercio con l'estero - D.G. per la promozione degli scambi e per l'internazionalizzazione delle imprese - Div. III, via posta raccomandata o corriere entro e non oltre la data del 31 marzo 2000. Alla domanda sono allegati:

la relazione sull'esecuzione del programma 1999 approvato dal Ministero;

la fotocopia delle relative deliberazioni degli organi statutariamente competenti;

la fotocopia del bilancio consortile chiuso al 31 dicembre 1999, da cui risulti l'avvenuto deposito presso la Camera di commercio, completo di stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa, se disponibile.

La relazione si compone di una parte descrittiva generale, di schede concernenti i singoli progetti realizzati e di un prospetto riepilogativo delle spese sostenute, elaborato secondo le voci di bilancio da B6 a B14, come da prospetto allegato (Modello *D*).

Le schede sono redatte secondo il fac-simile allegato (Modello *E*), in modo che siano chiaramente illustrati i seguenti punti:

la convenienza della scelta operata sul mercato estero;

a fronte dell'obiettivo prescelto, i risultati raggiunti misurati attraverso gli indicatori di risultato e i relativi standard precedentemente fissati;

l'attuazione delle azioni (indicando per ciascuna le risorse impiegate, le fasi, i modi, i tempi, i luoghi);

il ruolo avuto da eventuali partner pubblici o privati e gli eventuali contributi riconosciuti da altri enti pubblici;

la natura della spesa sostenuta per ciascuna azione e il suo ammontare; sono ammesse a contributo solo le voci di spesa inserite nel bilancio 1999 ai «costi della produzione» (voci da B6 a B14);

le spese generali e di personale che risultino effettivamente correlate con la realizzazione del progetto, da descrivere nella loro natura e da individuare nelle voci dei «costi della produzione» del bilancio 1999 (voci da B6 a B14);

i vantaggi ricevuti dai consorziati ed il rapporto costi/benefici.

14. Per la concessione del contributo il Ministero esamina i risultati conseguiti dalle azioni applicando gli indicatori e gli standard a suo tempo predeterminati, valuta la conformità dell'attività svolta rispetto al programma approvato, esclude le spese non ammissibili e tiene conto dei limiti della dotazione finanziaria complessiva assegnata all'amministrazione.

15. I progetti eseguiti nel 1999 e presentati nel 2000 senza la preventiva approvazione del Ministero non sono ammessi al contributo.

16. Il programma dovrà essere corredato dall'elenco delle fatture relative alle spese effettivamente sostenute per le azioni, firmato dal legale rappresentante.

Misura del contributo.

17. Se il consorzio ha ricevuto o è destinatario di contributi sulla generalità delle spese consortili per l'anno 1999, concessi da regioni o enti regionali collegati, è

escluso dalla contribuzione ministeriale, a meno che le spese generali e di personale siano limitate alla misura massima del 20% del totale delle spese di ogni progetto, come indicato al punto 8 relativo al programma 2000.

18. Se l'intero programma o alcuni dei progetti sono finanziati da altri enti pubblici, nella determinazione del contributo saranno computati anche i predetti finanziamenti, affinché il contributo complessivo non superi il 70% del totale delle spese ammesse; il consorzio è tenuto a dichiarare l'esistenza di tali delibere e ad inviare fotocopia dei provvedimenti concessivi.

19. La misura del contributo, ai sensi dell'art. 10 della legge n. 394/1981 e dell'art. 4, comma 3, della legge n. 304/1990, non potrà eccedere:

il 40% delle spese ammissibili per i consorzi costituiti da più di cinque anni;

il 60% per i consorzi le cui imprese sono ubicate per almeno i 4/5 nei territori delle regioni Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna;

il 70% per i consorzi che al momento della domanda risultano costituiti da non più di cinque anni.

20. In ogni caso è fissato un limite massimo di lire 150 milioni per i consorzi che associano fino a 24 imprese, di lire 200 milioni per i consorzi che associano da 25 a 74 imprese e di lire 300 milioni per i consorzi che associano più di 74 imprese.

Ispezioni e verifiche.

21. Ai sensi della legge n. 15/1968 e nei limiti previsti dalla stessa, le istanze possono essere corredate da autocertificazioni.

22. Il Ministero si riserva di disporre in qualsiasi momento controlli e verifiche sulla esecuzione del programma promozionale, sulla veridicità delle dichiarazioni rilasciate, sulla conformità all'originale delle copie dell'atto costitutivo, dello statuto e del bilancio depositato e sulla esistenza dei requisiti di idoneità a ricevere il contributo.

23. In caso di dichiarazione mendace il soggetto va incontro alle sanzioni penali previste, così come richiamato dall'art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15; inoltre, qualora vengano meno le qualità meritorie, questa amministrazione si riserva la facoltà di revocare il contributo finanziario concesso e di non accogliere successive domande di contributo.

Come contattare il Ministero.

24. L'ufficio incaricato dell'erogazione dei contributi si rende disponibile per gli eventuali ulteriori chiarimenti che si rendessero necessari.

Gli operatori possono ottenere il supporto tramite la corrispondenza, i contatti telefonici e, previo appuntamento, mediante i colloqui diretti.

Indirizzo: Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale per la promozione degli scambi e l'internazionalizzazione delle imprese - Divisione III - Viale America, 341 - 00144 Roma.

Dirigente: dott. Claudio Borghese, tel. 06/59647548 - 06/59932460 - fax: 06/59932454 - e-mail: promo3@mincomes.it - clabor@tin.it

Incaricati dell'istruttoria: sig.ra Simona Re - tel. 06/59932638, sig. Alberto Vaccaro, tel. 06/59932515.

Sito web: http://www.mincomes.it

Il direttore generale
per la promozione degli scambi
e l'internazionalizzazione delle imprese
SARDI DE LETTO

MODELLO *A*

SCHEMA DI DOMANDA DI AMMISSIONE AL CONTRIBUTO
EX LEGGE N. 394/1981, ART. 10
(in bollo)

Data ....

Al Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale per la promozione degli scambi e l'internazionalizzazione delle imprese - Div. III - Viale Boston, 25 - ROMA

OGGETTO: legge n. 394/1981, art. 10 - Richiesta di ammissione al contributo sulle spese relative all'attività del programma promozionale 2000.

Il sottoscritto .... legale rappresentante del consorzio .... , con sede in .... , telefono n. .... fax n. .... e-mail .... , iscritto alla CCIAA di ...., al n. .... vista la circolare di codesto Ministero n. .... del ...., chiede:

l'ammissione al contributo finanziario ai sensi della legge suindicata sulle spese relative al programma promozionale 2000.

A tal fine allega:

1) il programma dell'attività promozionale verso l'estero da svolgere nel 2000, denominato ...., composto di n. .... progetti per la spesa totale di L. .... corredato degli eventuali provvedimenti con cui altri enti pubblici dichiarano di finanziare il programma;

2) la documentazione indicata al punto 4 della circolare (se lo statuto e l'atto costitutivo sono stati inviati precedentemente, dichiararlo; se ci sono state modifiche inviarle in copia conforme all'originale);

3) l'elenco dei soci alla data di presentazione della domanda con il numero di iscrizione al registro delle imprese ed il settore di attività;

4) il provvedimento di riconoscimento emesso dalla regione per i consorzi agroalimentari ed il certificato di iscrizione nel registro prefettizio per le cooperative agricole;

5) la fotocopia della ricevuta della raccomandata che attesta l'invio della domanda anche alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento del turismo, Ufficio II relazioni internazionali, (per i consorzi turistico-alberghieri) e al Ministero per le politiche agricole - Direzione generale politiche agricole (per i consorzi agroalimentari).

Firma del legale rappresentante

....

MODELLO *B*

SCHEDA CONCERNENTE I PROGETTI PROMOZIONALI DA REALIZZARE NEL 2000

Progetto n. .... denominato ....

Scelta del mercato estero (motivi, scopi) ....
....

Obiettivo del progetto e modi (indicatori e standard) per valutare i risultati promozionali ....
....

Azioni (per ciascuna: fasi, modi, tempi, luoghi, risorse da impiegare) ....
....
....

Ruolo di eventuali soggetti partecipanti (denominazione, rapporto con il richiedente, richiesta di finanziamento inoltrata ad altri enti pubblici). ....
....
....

Costo del progetto L. ....; le spese devono essere descritte nella loro natura e analizzate per ciascuna azione nei limiti e secondo le voci da inserire nei «costi della produzione» del bilancio 2000 (voci da B6 a B14);
....
....
....

Spese generali e di personale (limitatamente alla misura massima del 20% delle spese totali del progetto) da descrivere nella loro natura e analizzare nei limiti e secondo le voci da inserire nei «costi della produzione» del bilancio 2000 (voci da B6 a B14);
....
....
....

Vantaggi per i consorziati e rapporto costi/benefici ....
....
....

Firma del legale rappresentante
....

MODELLO *C*

SCHEMA DI DOMANDA DI LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO EX LEGGE N. 394/1981, ART. 10
(in bollo)

Data ....

Al Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale per la promozione degli scambi e l'internazionalizzazione delle imprese - Div. III - Viale Boston, 25 - ROMA

OGGETTO: Legge n. 394/1981, art. 10 - Richiesta di ammissione al contributo sulle spese relative all attività del programma promozionale 2000.

Il sottoscritto .... legale rappresentante del consorzio .... , con sede in ...., telefono n. .... fax n. .... e-mail .... , iscritto alla CCIAA di ...., al n. ...., vista la circolare di codesto Ministero n. ....del ...., chiede:

la liquidazione del contributo sulle spese relative al programma realizzato nel 1999 e approvato da codesto Ministero.

A tal fine allega:

la relazione sull'esecuzione del programma di attività promozionale verso l'estero per il 1999, già approvato da codesto Ministero, composta di una parte descrittiva generale, di n. .... schede concernenti i singoli progetti realizzati per la spesa totale di L. ...., di un prospetto riepilogativo delle spese totali elaborate secondo le voci di bilancio da B6 a B14 e di un elenco delle fatture relative alle spese effettivamente sostenute sottoscritto dal legale rappresentante.

Il sottoscritto, sotto la sua personale responsabilità ed avendo diretta conoscenza di quanto esposto, dichiara:

di non essere beneficiario di contributi finanziari sulla generalità delle spese consortili per l'anno 1999, concessi da regioni o enti regionali collegati;

di essere beneficiario di contributi finanziari sulla generalità delle spese consortili per l'anno 1999, concessi da regioni o enti regionali collegati (allegando le relative delibere), ma di avere limitato le spese generali e di personale alla misura massima del 20% del costo totale di ciascun progetto;

di essere/di non essere beneficiario di contributi finanziari da parte di altri enti pubblici destinati a finanziare le attività promozionali per le quali viene richiesto il contributo ministeriale (allegando le relative delibere);

(per i consorzi agro-alimentari) di non avere svolto attività finalizzata al mercato italiano;

che il consorzio ha/non ha sede nei territori delle regioni Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e che le imprese consorziate sono/non sono ubicate per almeno 4/5 in detti territori;

di essere/non essere tenuto all'obbligo di esibire la bolletta d'incasso;

che, ai fini del pagamento del contributo ministeriale, la somma può essere accreditata sul c/c n. .... intrattenuto presso la Banca ...., codice CAB n. ...., codice ABI n. ....;

di essere intestatario del codice fiscale n. .... (partita IVA n. ....).

Firma del legale rappresentante
....

(Firma autenticata, ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, ovvero, ai sensi dei commi 10 e 11 dell'art. 2 della legge 16 giugno 1998, n. 191, apposta davanti all'addetto di questa amministrazione ovvero l'istanza è presentata unitamente ad una copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore)

MODELLO *D*

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DEL TOTALE DELLE SPESE SOSTENUTE PER IL PROGRAMMA PROMOZIONALE 1999, ELABORATO SECONDO I «COSTI DELLA PRODUZIONE» DEL BILANCIO 1999 (VOCI DA B6 A B14)

Descrizione	Totale	Quota
B6 - Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	....	....
B7 - Per servizi	....	....
B8 - Per godimento di beni di terzi.	....	....
B9 - Per il personale	....	....
B10 - Ammortamenti	....	....
B11 - (se ricorre).	....	....
B12 - (se ricorre).	....	....
B13 - (se ricorre).	....	....
B14 - Oneri diversi di gestione	....	....

Firma del legale rappresentante
....

MODELLO *E*

SCHEDA CONCERNENTE I PROGETTI PROMOZIONALI DA REALIZZARE NEL 1999

Progetto n. .... denominato ....

Convenienza della scelta operata sul mercato estero prescelto ....

A fronte dell'obiettivo prescelto, illustrare i risultati raggiunti, accertati mediante l'autovalutazione degli indicatori e degli standard precedentemente fissati ....
....
....

Attuazione delle azioni (per ciascuna: fasi, modi, tempi, luoghi, risorse impiegate) ....
....
....
....

Ruolo di eventuali partner (denominazione, rapporto con il richiedente, finanziamento da altri enti pubblici) ....
....

Costo del progetto L. .... (le spese vanno descritte nella loro natura ed analizzate per ciascuna azione nei limiti e secondo le voci dei «costi della produzione» del bilancio 1999 da B6 a B14)
....
....
....

Spese generali e di personale (da descrivere nella loro natura e da individuare nelle voci dei costi della produzione del bilancio 1999 da B6 a B14)
....
....
....

Vantaggi per i consorziati e rapporto costi/benefici ....
....
....

Firma del rappresentante
....

00A0832

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 31 gennaio 2000

Valuta	Cambio
Dollaro USA	0,9791
Yen giapponese	104,62
Dracma greca	331,95
Corona danese	7,4424
Corona svedese	8,6000
Sterlina	0,60470
Corona norvegese	8,0825
Corona ceca	35,790
Lira cipriota	0,57857
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	255,36
Zloty polacco	4,1153
Tallero sloveno	200,3422
Franco svizzero	1,6091
Dollaro canadese	1,4195
Dollaro australiano	1,5430
Dollaro neozelandese	1,9848
Rand sudafricano	6,1693

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

00A01002

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Dermestril»

Estratto del decreto del 15 dicembre 1999 A.I.C./U.A.C. n. 392/1999

Specialità medicinale: DERMESTRIL.

Titolare A.I.C.: Rottapharm S.r.l.

Sede legale del titolare: via Valosa di Sopra, 9 - 20052 Monza (Milano).

Indicazioni terapeutiche: terapia ormonale sostitutiva (HRT) per alleviare i sintomi da carenza estrogenica conseguenti a menopausa fisiologica o indotta chirurgicamente.

Confezioni:

7-D25 4 cerotti transdermici 2,5 mg;

A.I.C. n. 029001043/M (in base 10), 0VP1BM (in base 32);

classificazione ai sensi della legge n. 537/1993: classe «A» con nota 36; prezzo al pubblico L. 10.000; prezzo exfactory L. 1.000; modalità di prescrizione ai sensi del decreto legislativo n. 539/1992: ricetta ripetibile.

Composizione riferita a: contenuto di 1 cerotto:

principi attivi: estradiolo emidrato 2,58 mg;

eccipienti: copolimero acrilico Durotak 387-2353 86,9 mg, copolimero acrilico Durotak 387-2287 21,75 mg, foglio dl polietilene tereftalato 27,9 mg.

Officine di produzione: LTS Lohmann therapie-systeme Gmbh & Co, Lohmannstrasse, 2 Andernach (Germania).

Fase di produzione: tutte le fasi di produzione e controllo:

7-D25 12 cerotti transdermici 2,5 mg;

A.I.C. n. 029001056/M (in base 10), 0VP1C0 (in base 32);

classificazione ai sensi della legge n. 537/1993: classe «A» con nota 36; prezzo al pubblico L. 10.000; prezzo exfactory L. 1.000; modalità di prescrizione ai sensi del decreto legislativo n. 539/1992: ricetta ripetibile.

Composizione riferita a: contenuto di 1 cerotto:

principi attivi: estradiolo emidrato 2,58 mg;

eccipienti: copolimero acrilico Durotak 387-2353 86,9 mg, copolimero acrilico Durotak 387-2287 21,75 mg, foglio di polietilene tereftalato 27,9 mg.

Officine di produzione: LTS Lohmann therapie-systeme GmbH & Co, Lohmannstrasse, 2 Andernach (Germania).

Fase di produzione: tutte le fasi di produzione e controllo:

7-D25 4 cerotti transdermici 5 mg;

A.I.C. n. 029001068/M (in base 10), 0VP1CD (in base 32;

classificazione ai sensi della legge n. 537/1993: classe «A» con nota 36; prezzo al pubblico L. 10.000; prezzo exfactory L. 1.000; modalità di prescrizione ai sensi del decreto legislativo n. 539/1992: ricetta ripetibile.

Composizione riferita a: contenuto di 1 cerotto:

principi attivi: estradiolo emidrato 5,16 mg;

eccipienti: copolimero acrilico Durotak 387-2353 173,8 mg, copolimero acrilico Durotak 387-2287 43,5 mg, foglio di polietilene tereftalato 55,8 mg.

Officine di produzione: LTS Lohmann therapie-systeme GmbH & Co, Lohmannstrasse, 2 Andernach (Germania).

Fase di produzione: tutte le fasi di produzione e controllo:

7-D25 12 cerotti transdermici 5 mg;

A.I.C. n. 029001070/M (in base 10), 0VP1CG (in base 32);

classificazione ai sensi della legge n. 537/1993: classe «A» con nota 36; prezzo al pubblico L. 10.000; prezzo exfactory L. 1.000; modalità di prescrizione ai sensi del decreto legislativo n. 539/1992: ricetta ripetibile.

Composizione riferita a: contenuto di 1 cerotto:

principi attivi: estradiolo emidrato 5,16 mg;

eccipienti: copolimero acrilico Durotak 387-2353 173,8 mg, copolimero acrilico Durotak 387-2287 43,5 mg, foglio di polietilene tereftalato 55,8 mg.

Officine di produzione: LTS Lohmann therapie-systeme GmbH & Co, Lohmannstrasse, 2 Andernach (Germania).

Fase di produzione: tutte le fasi di produzione e controllo:

7-D25 4 cerotti transdermici 7,5 mg;

A.I.C. n. 029001082/M (in base 10), 0VP1CU (in base 32);

classificazione ai sensi della legge n. 537/1993: classe «C», modalità di prescrizione ai sensi del decreto legislativo n. 539/1992: ricetta ripetibile.

Composizione riferita a: contenuto di 1 cerotto:

principi attivi: estradiolo emidrato 7,74 mg;

eccipienti: copolimero acrilico Durotak 387-2353 260,8 mg, copolimero acrilico Durotak 387-2287 65,2 mg, foglio di polietilene tereftalato 83,7 mg.

Officine di produzione: LTS Lohmann therapie-systeme GmbH & Co, Lohmannstrasse, 2 Andernach (Germania).

Fase di produzione: tutte le fasi di produzione e controllo:

7-D25 12 cerotti transdermici 7,5 mg;

A.I.C. n. 029001094/M (in base 10), 0VP1D6 (in base 32);

classificazione ai sensi della legge n. 537/1993: classe «C»; modalità di prescrizione ai sensi del decreto legislativo n. 539/1992: ricetta ripetibile.

Composizione riferita a: contenuto di 1 cerotto:

principi attivi: estradiolo emidrato 7,74 mg;

eccipienti: copolimero acrilico Durotak 387-2353 260,8 mg, copolimero acrilico Durotak 387-2287 65,2 mg, foglio di polietilene tereftalato 83,7 mg.

Officine di produzione: LTS Lohmann therapie-systeme GmbH & Co, Lohmannstrasse, 2 Andernach (Germania).

Fase di produzione: tutte le fasi di produzione e controllo.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A0683

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Epiestrol»

Estratto del decreto del 15 dicembre 1999
A.I.C./U.A.C. n. 393/1999

Specialità medicinale: EPIESTROL.

Titolare A.I.C.: Roerig farmaceutici italiana S.p.a.

Sede legale del titolare: strada statale 156 km 50 - 04010 Latina.

Indicazioni terapeutiche: terapia ormonale sostitutiva (HRT) per alleviare i sintomi da carenza estrogenica conseguenti a menopausa fisiologica o indotta chirurgicamente.

Confezioni:

7-D25 4 cerotti transdermici 2,5 mg;

A.I.C. n. 029000041/M (in base 10), 0VP0C9 (in base 32);

classificazione ai sensi della legge n. 537/1993: classe «A» con nota 36; prezzo al pubblico L. 10.000; prezzo exfactory L. 1.000; modalità di prescrizione ai sensi del decreto legislativo n. 539/1992: ricetta ripetibile.

Composizione riferita a: contenuto di 1 cerotto:

principi attivi: estradiolo emidrato 2,58 mg;

eccipienti: copolimero acrilico Durotak 387-2353 86,9 mg, copolimero acrilico Durotak 387-2287 21,75 mg, polietilene tereftalato 27,9 mg.

Officine di produzione: LTS Lohmann therapie-systeme GMBH & Co, Lohmannstrasse, 2 Andernach (Germania).

Fase di produzione: tutte le fasi di produzione e controllo.

7-D25 12 cerotti transdermici 2,5 mc;

A.I.C. n. 029000054/M (in base 10), 0VP0CQ (in base 32);

classificazione ai sensi della legge n. 537/1993: classe «A» con nota 36; prezzo al pubblico L. 10.000; prezzo exfactory L. 1.000; modalità di prescrizione ai sensi del decreto legislativo n. 539/1992: ricetta ripetibile.

Composizione riferita a: contenuto di 1 cerotto:

principi attivi: estradiolo emidrato 2,58 mg,

eccipienti: copolimero acrilico Durotak 387-2353 86,9 mg, copolimero acrilico Durotak 387-2287 21,75 mg, polietilene tereftalato 27,9 mg.

Officine di produzione: LTS Lohmann therapie-systeme GmbH & Co, Lohmannstrasse, 2 Andernach (Germania).

Fase di produzione: tutte le fasi di produzione e controllo.

7-D25 4 cerotti transdermici 5 mg;

A.I.C. n. 029000066/M (in base 10), 0VP0D2 (in base 32);

classificazione ai sensi della legge n. 537/1993: classe «A» con nota 36; prezzo al pubblico L. 10.000; prezzo exfactory L. 1.000; modalità di prescrizione ai sensi del decreto legislativo n. 539/1992: ricetta ripetibile.

Composizione riferita a: contenuto di 1 cerotto:

principi attivi: estradiolo emidrato 5,16 mg;

eccipienti: copolimero acrilico Durotak 387-2353 173,8 mg, copolimero acrilico Durotak 387-2287 43,5 mg, polietilene tereftalato 55,8 mg.

Officine di produzione: LTS Lohmann therapie-systeme GmbH & Co, Lohmannstrasse 2 Andernach (Germania).

Fase di produzione: tutte le fasi di produzione e controllo.

7-D25 12 cerotti transdermici 5 mg;

A.I.C. n. 029000078/M (in base 10), 0VP0DG (in base 32);

classificazione ai sensi della legge n. 537/1993: classe «A» con nota 36; prezzo al pubblico L. 10.000; prezzo exfactory L. 1.000; modalità di prescrizione ai sensi del decreto legislativo n. 539/1992: ricetta ripetibile.

Composizione riferita a: contenuto di 1 cerotto.

principi attivi: estradiolo emidrato 5,16 mg;

eccipienti: copolimero acrilico Durotak 387-2353 173,8 mg, copolimero acrilico Durotak 387-2287 43,5 mg, polietilene tereftalato 55,8 mg.

Officine di produzione: LTS Lohmann therapie-systeme GmbH & Co, Lohmannstrasse, 2 Andernach (Germania).

Fase di produzione: tutte le fasi di produzione e controllo:

7-D25 4 cerotti transdermici 7,5 mg;

A.I.C. n. 029000080/M (in base 10), 0VP0DJ (in base 32);

classificazione ai sensi della legge n. 537/1993: classe «C»; modalità di prescrizione ai sensi del decreto legislativo n. 539/1992: ricetta ripetibile.

Composizione riferita a: contenuto di 1 cerotto.

principi attivi: estradiolo emidrato 7,74 mg;

eccipienti: copolimero acrilico Durotak 387-2353 260,8 mg, copolimero acrilico Durotak 387-2287 65,2 mg, polietilene tereftalato 83,7 mg.

Officine di produzione: LTS Lohmann therapie-systeme GmbH & Co, Lohmannstrasse 2 Andernach (Germania).

Fase di produzione: tutte le fasi di produzione e controllo.

7-D25 12 cerotti transdermici 7,5 mg;

A.I.C. n. 029000092/M (in base 10), 0VP0DW (in base 32);

classificazione ai sensi della legge n. 537/1993: classe «C»; modalità di prescrizione ai sensi del decreto legislativo n. 539/1992: ricetta ripetibile.

Composizione riferita a: contenuto di 1 cerotto:

principi attivi: estradiolo emidrato 7,74 mg;

eccipienti: copolimero acrilico Durotak 387-2353 260,8 mg, capolimero acrilico Durotak 387-2287 65,2 mg, polietilene tereftalato 83,7 mg.

Officine di produzione: LTS Lohmann therapie-systeme GmbH & Co, Lohmannstrasse, 2 Andernach (Germania).

Fase di produzione: tutte le fasi di produzione e controllo.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A0684

Variazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio a seguito della fusione per incorporazione della Sanofi Winthrop S.p.a. e della Sanofi Italia S.p.a. nella Synthelabo S.p.a.

Estratto provvedmento A.I.C. n. 548 del 29 novembre 1999

Variazione di A.I.C.: cambiamento di nome ed indirizzo del titolare A.I.C. (senza modifica codice fiscale).

Titolare AIC: Synthelabo S.p.a. - Galleria Passarella, 2 - 20122 Milano, codice fiscale 06685100155.

Specialità medicinale: tutte.

Con riferimento alla domanda di codesta società del 29 luglio 1999 si comunica che a seguito della fusione per incorporazione della Sanofi Winthrop S.p.a. e della Sanofi Italia S.p.a. nella Synthelabo S.p.a., la denominazione sociale e la sede legale di quest'ultima viene modificata in:

Sanofi-Sinthelabo S.p.a., via G. B. Piranesi, 38 - 20137 Milano, codice fiscale 06685100155.

I lotti delle specialità medicinali già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal 13 gennaio 2000 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A0699

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Proroga dell'efficacia dell'accordo di collaborazione tra il Ministero delle comunicazioni e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

L'efficacia dell'accordo di collaborazione tra il Ministero delle comunicazioni e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 22 luglio 1998, già prorogata al 31 dicembre 1999 è ulteriormente prorogata fino al 30 aprile 2000.

00A0891

COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERGENZA IN MATERIA DI RIFIUTI SOLIDO-URBANI NELLA REGIONE PUGLIA

Ordinanza n. 51 del 30 dicembre 1999 - Piano temporaneo di prima emergenza per il conferimento dei rifiuti urbani prodotti in alcuni comuni del bacino di utenza BA3 negli impianti di smaltimento controllati ed autorizzati in esercizio nello stesso ambito provinciale. Integrazione per il conferimento dei rifiuti urbani dei comuni di Adelfia e Valenzano. (Ordinanza n. 52).

IL COMMISSARIO DELEGATO
PER LA EMERGENZA RIFIUTI IN PUGLIA

(Omissis).

Ordina:

1. Ai sindaci dei comuni di Adelfia e Valenzano, ricompresi nel bacino di utenza BA3 così come definito dal piano regionale ordinario, di conferire, con decorrenza dal 1º gennaio 2000 e per l'intero mese di gennaio 2000, i rifiuti urbani prodotti nel proprio territorio, depurati della quota del 10% dei materiali provenienti dalla raccolta differenziata, alla discarica controllata di prima categoria autorizzata all'esercizio, ubicata nel territorio del comune di Altamura.

4. Al sindaco del comune di Altamura di disporre che venga consentito il conferimento alla discarica controllata di prima categoria ubicata nel territorio comunale, anche dei rifiuti urbani prodotti nei comuni di Adelfia e Valenzano.

5. Al presidente dell'amministrazione provinciale di Bari, di disporre il controllo dell'osservanza del presente provvedimento da parte dei comuni interessati.

Il presente provvedimento è notificato per l'esecuzione ai sindaci dei comuni di Adelfia e Valenzano, nonché al sindaco del comune di Altamura e al presidente dell'amministrazione provinciale di Bari. È inviato inoltre, per opportuna conoscenza, al Ministro della sanità, al Ministro dell'ambiente, al Sottosegretario del Dipartimento della Protezione civile, al Prefetto di Bari, alla regione Puglia.

Il presente provvedimento è pubblicato per intero nel bollettino ufficiale della Regione Puglia.

Il provvedimento è altresì pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Bari, 31 dicembre 1999

Il commissario delegato: DISTASO

00A0834

IULM - LIBERA UNIVERSITÀ DI LINGUE E COMUNICAZIONE DI MILANO

Vacanza di un posto di ricercatore universitario da coprire mediante trasferimento

Ai sensi della legge 30 novembre 1973, n. 766, art. 3, diciottesimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, dell'art. 34 della legge 22 aprile 1987, n. 158, dell'art. 3, comma 3, e dell'art. 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, visto l'art. 6 della legge n. 210/1998 e del regolamento relativo alle procedure di trasferimento e di mobilità interna per la copertura di posti vacanti di professore ordinario, associato e di ricercatore, emanato con decreto rettorale n. 10789 del 26 maggio 1999, modificato con decreto rettorale n. 10864 del 27 luglio 1999, si comunica che presso la facoltà di scienze della comunicazione e dello spettacolo della Libera università di lingue e comunicazione IULM di Milano, è vacante un posto di ricercatore universitario, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

facoltà di scienze della comunicazione e dello spettacolo - un posto - ricercatore universitario - settore scientifico-disciplinare P02B — economia e gestione delle imprese.

Gli aspiranti al trasferimento al suddetto posto di ricercatore dovranno presentare le loro domande, con allegato dettagliato *curriculum* dell'attività didattica e scientifica, elenco e copia delle pubblicazioni e ogni altro titolo che i candidati ritengano utile ai fini della valutazione della candidatura, unito all'elenco di tali titoli.

Le domande, redatte in carta libera, dovranno essere indirizzate al preside della facoltà di scienze della comunicazione e dello spettacolo, presso la Libera università di lingue e comunicazione IULM, via Filippo da Liscate, 1.2 - 20143 Milano a mezzo raccomandata a.r. entro trenta giorni dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

I ricercatori di altro ateneo dovranno allegare all'istanza un certificato di servizio o una dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 2 legge n. 15/1968 e art. 1 decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998) attestante la data dalla quale prestano servizio nella qualifica nella sede di appartenenza, il settore scientifico--disciplinare e la classe retributiva in godimento.

00A0835

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 28 dicembre 1999 recante: «Ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2000». (Decreto pubblicato nel supplemento ordinario n. 234 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 306 del 31 dicembre 1999).

Nel decreto ministeriale citato in epigrafe, pubblicato nel sopra menzionato supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale,* nella «Tabella 02» relativa allo stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono apportate le seguenti rettifiche:

subito dopo la tabella riportata alla pag. 148 del sopracitato supplemento, deve intendersi pubblicata la seguente tabella erroneamente omessa:

«

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

(Tabella 02)

		ANNO FINANZIARIO 2000	
		COMPETENZA	AUTORIZZAZIONE DI CASSA
8.2.1.14	**Sviluppo economico delle regioni a statuto speciale e province autonome** (230)	40.000.000	40.000.000
9240	CONTRIBUTO PER IL COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI SULLA SARDEGNA CENTRALE PREVISTI DALL'INTESA DI PROGRAMMA SOTTOSCRITTA IL 28.03.91 DAL MINISTRO PER GLI INTERVENTI STRAORDINARI NEL MEZZOGIORNO E DAL PRESIDENTE DELLA REGIONE SARDEGNA (* 100%) (22.2.1) (1.1.2)	40.000.000	40.000.000
8.2.1.15	**Attrezzature e impianti sanitari** (253)	288.000.000	288.000.000
9250	ONERI DERIVANTI DAI MUTUI CONTRATTI PER LE ESIGENZE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E PER GLI ACQUISTI DELLE ATTREZZATURE SANITARIE IN SOSTITUZIONE DI QUELLE OBSOLETE (* 100%) (22.2.1) (1.1.2)	288.000.000	288.000.000
8.2.1.16	**Fondo per la montagna** (254)	223.000.000	223.000.000
9260	FONDO NAZIONALE PER LA MONTAGNA (* 100%) (22.2.1) (1.1.2)	223.000.000	223.000.000
8.2.1.17	**Informatica di servizio** (036)	4.716.000	4.716.000
9265	SPESE PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO (21.1.6) (1.3.4)	4.716.000	4.716.000
8.2.1.18	**Intese istituzionali di programma** (378)	273.879.730	273.879.000
9275	SOMME DA ASSEGNARE ALLE REGIONI PER IL COMPLETAMENTO DI OPERE INFRASTRUTTURALI NELLE AREE DEPRESSE (* 100%) (22.2.1) (1.8.1)	244.379.730	244.379.000
9276	ASSEGNAZIONI ALLE REGIONI RELATIVE ALL'ATTIVAZIONE DEI CANTIERI PER L'ESECUZIONE DI OPERE COMMISSARIATE DI RILEVANTE INTERESSE NAZIONALE (* 100%) (22.2.1) (1.8.1)	29.500.000	29.500.000
8.2.1.19	**Beni mobili** (389)	86.525	86.525
9270	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (21.1.2) (1.3.4)	86.525	86.525
	8.3 - Rimborso passivita' finanziarie (3)	79.063.000	79.063.000
	8.3.1 - RIMBORSO DEL DEBITO PUBBLICO (009)	79.063.000	79.063.000
8.3.1.1	**Mutui Cassa depositi e prestiti** (394)	79.063.000	79.063.000
9700	RIMBORSO ALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI DELLA QUOTA CAPITALE DELLE RATE DI AMMORTAMENTO RELATIVE AI MUTUI CONTRATTI PER L'EDILIZIA SANITARIA (* 100%) (61.3.2) (7.6.1)	79.063.000	79.063.000

(in migliaia di lire) »

subito dopo la tabella riportata alla pag. 167, deve intendersi pubblicata la seguente tabella erroneamente omessa:

«

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

(Tabella 02)

		ANNO FINANZIARIO 2000	
		COMPETENZA	AUTORIZZAZIONE DI CASSA
5976	SPESE PER STUDI, INDAGINI, RILEVAZIONI E LAVORI DI RICERCA. (2.2.10) (10.7.1)	412.500	412.500
5977	ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI (2.1.2) (10.7.1)	12.350	12.350
5978	SPESE DI RAPPRESENTANZA (2.2.7) (10.7.1)	22.750	22.750
5979	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'OSSERVATORIO NAZIONALE PER IL VOLONTARIATO E PER LA CONFERENZA NAZIONALE PER IL VOLONTARIATO (* 100%) (2.2.8) (10.9.1)	760.000	810.000
5980	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO DI INFORMAZIONE, PROMOZIONE, CONSULENZA, MONITORAGGIO E SUPPORTO TECNICO RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI A LIVELLO NAZIONALE, REGIONALE E LOCALE PER FAVORIRE LA PROMOZIONE DEI DIRITTI, LA QUALITA' DELLA VITA, LO SVILUPPO, LA REALIZZAZIONE INDIVIDUALE E LA SOCIALIZZAZIONE DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA (* 100%) (2.2.7) (10.7.1)	<<	200.000
5981	MANUTENZIONE, RIPARAZIONE ED ADATTAMENTO DI LOCALI E DEI RELATIVI IMPIANTI (2.2.2) (10.7.1)	386.000	386.000
5982	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI. RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE (* 100%) (12.2.3) (10.9.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	2.200	2.200
5983	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE (2.2.4) (10.7.1)	60.700	60.700
5984	SPESE PER LA FORMAZIONE E L'AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE (2.0.0) (1.3.4)	PER MEMORIA	PER MEMORIA
5985	SPESE DI COPIA,STAMPA,CARTA BOLLATA,REGISTRAZIONE E VARIE INERENTI AI CONTRATTI STIPULATI DALL'AMMINISTRAZIONE. (* 100%) (2.2.1) (1.3.4) (SPESE OBBLIGATORIE)	PER MEMORIA	PER MEMORIA
	21.1.2 - INTERVENTI (002)	17.023.000.000	17.060.440.000
21.1.2.1	**Invalidi civili, ciechi e sordomuti** (089)	16.401.000.000	16.401.000.000
6020	SOMMA DA CORRISPONDERE ALL'INPS, PER IL PAGAMENTO DI PENSIONI, ASSEGNI VARI E RELATIVI ONERI ACCESSORI AGLI INVALIDI CIVILI, AI SORDOMUTI ED AI CIECHI CIVILI (4.3.1) (10.1.2)	16.401.000.000	16.401.000.000
21.1.2.2	**Protezione e assistenza sociale** (091)	617.000.000	567.000.000
6016	SOMMA DA EROGARE PER LA CORRESPONSIONE DI UN ASSEGNO ALLE MADRI CITTADINE ITALIANE RESIDENTI NON TITOLARI DELLA TUTELA RICONOSCIUTA ALLE LAVORATRICI DIPENDENTI ED AUTONOME. (* 100%) (5.1.1) (10.7.1)	217.000.000	217.000.000

(in migliaia di lire) »

La tabella riportata alla pag. 169 deve intendersi annullata, in quanto già riprodotta alla pagina precedente (pag. 168).

00A0999

Avviso relativo al comunicato di errata-corrige riguardante la legge costituzionale 17 gennaio 2000, n. 1, recante: «Modifica all'articolo 48 della Costituzione concernente l'istituzione della circoscrizione Estero per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero». (Legge costituzionale pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 15 del 20 gennaio 2000).

La nota all'art. 1 della legge costituzionale citata in epigrafe, pubblicata nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale,* riportata alla pag. 4, seconda colonna, deve essere sostituita dalla seguente:

— Il testo dell'art. 48 della Costituzione della Repubblica italiana, così come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 48. — Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età.

Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico.

La legge stabilisce requisiti e modalità per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all'estero e ne assicura l'effettività. A tale fine è istituita una circoscrizione Estero per l'elezione delle Camere, alla quale sono assegnati seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e secondo criteri determinati dalla legge.

Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile e per effetto di sentenza penale irrevocabile e nei casi di indegnità morale indicati dalla legge».

Il presente avviso di «Errata-corrige» annulla e sostituisce quello pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 18 del 24 gennaio 2000.

00A0998

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.